



AGENZIA DELLE ENTRATE

# UNICO 2004

## SOCIETÀ DI PERSONE

Dichiarazione delle Società di persone ed equiparate  
PERIODO DI IMPOSTA 2003

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

2

#### II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

8

R1	Soggetti obbligati alla presentazione del Modello UNICO - Società di persone ed equiparate	8
R2	Compilazione del frontespizio	9

#### DETERMINAZIONE DEL REDDITO

R3	Le novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo	13
R4	Istruzioni comuni ai quadri RD-RE-RF-RG-RS	16
R5	Quadro CP - Concordato preventivo - Dati di riferimento	19
R6	Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria	21
R7	Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata	31
R8	Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo	39
R9	Quadro RA - Redditi dei terreni	45
R10	Quadro RB - Redditi dei fabbricati	46
R11	Quadro RI - Redditi di capitale	48
R12	Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate	53
R13	Quadro RL - Redditi diversi	55
R14	Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera	56
R15	Quadro RD - Reddito di allevamento di animali	60

#### DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

R16	Quadro RJ - Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT	63
R17	Quadro RT - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	65
R18	Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 358/1997 e all'art. 8 della L. n. 342/2000	74
R19	Quadro RY - Rivalutazione dei beni d'impresa, riconoscimento dei maggiori valori iscritti e trasformazione in società semplice a seguito di assegnazione o cessione di beni	75

#### OPERAZIONI STRAORDINARIE

R20	Quadro RC - Operazioni di scissione	77
R21	Quadro RR - Operazioni di fusione	78
R22	Quadro RV - Prospetto di riconciliazione	79

#### PROSPETTI VARI

R23	Quadro RP - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio	80
R24	Quadro RN - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati	81
R25	Quadro RK - Dati relativi ai singoli soci o associati	84
R26	Quadro RO - Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti	85
R27	Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF e RG	85
R28	Quadro RU - Crediti d'imposta	91
R29	Modulo RW - Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	108
R30	Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	111
R31	Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	112

#### VERSAMENTI

R32	Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi	117
R33	Criteri generali: versamenti - compensazione - rateizzazione	118

#### III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

122

#### IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

130

#### APPENDICE

132

# I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

## Premessa

Il presente modello è di colore azzurro; è comunque ammessa la stampa monocromatica utilizzando il colore nero, purché sia garantita la leggibilità nel tempo.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Per una chiara identificazione del modello da utilizzare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione. Le lettere SP caratterizzano il Mod. UNICO riservato alle società di persone ed equiparate.

**ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.**

## 1. COS'È IL MODELLO UNICO 2004 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2004 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al modello 770/2004 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l'anno 2003 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2004 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2004 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2004 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gran parte dei contribuenti tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello UNICO 2004 – Società di persone ed equiparate si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello 770-ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2004.

Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

## 2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

---

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNICO SP vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'IVA relativa al periodo d'imposta 2003 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

## 3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

---

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta 2003, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, ad esempio: società costituita in data 1° luglio 2003 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2003.

I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2003 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2003, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2003).

Per i periodi di imposta che si sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2003, si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2003 approvato nel corso del 2003.  
In questo caso, qualora il modello UNICO 2003 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2004, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2004, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2004, relativamente all'anno d'imposta 2003;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2004 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicato nel S.O. n. 22 alla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2004, relativo all'anno d'imposta 2003;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2003.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per ciascuna dichiarazione.

## 4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale (vd. par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2004.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2).

## 5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### 5.1

#### Come si presenta Soggetti obbligati alla presentazione telematica

In base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modifiche sono obbligati alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni previste dal predetto decreto, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- 1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta **2003** un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;
- 2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
- 3) società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- 4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono inoltre essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

L'obbligo della presentazione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta), che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite la banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato, e conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono invece presentare le dichiarazioni anche tramite gli uffici postali e le banche convenzionate. Tuttavia gli stessi possono avvalersi del servizio telematico per la presentazione della propria dichiarazione e quindi dei più ampi termini per questa previsti, trasmettendola direttamente previa specifica abilitazione mediante il servizio telematico Internet ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

## 5.2

### Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

#### a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

#### b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo)

##### ■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

##### ■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127

e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

### ■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

### ■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

### ■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

### ■ Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice PIN, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

## 5.3

### Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod.UNICO 2004 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 14 gennaio 2003 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 e pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

## 5.4

### Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2004 SP – Società di persone ed equiparate".

I medesimi soggetti possono comunque avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

## 5.5

### Quando si presenta

In base al D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:

- entro il **2 novembre** (in quanto il 31 ottobre è festivo) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998);
- dal **3 maggio** (in quanto il 2 maggio è festivo) al **2 agosto** (in quanto il 31 luglio è sabato) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA – 770/2004 Semplificato e 770/2004 Ordinario – IRAP), nei casi in cui non è consentito unificare l'adempimento, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni disponibili sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

## 5.6

### Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2004 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

## II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

### R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, vedere in **Appendice** la voce "GEIE".

**ATTENZIONE** Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate:

- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

Il Mod. UNICO SP Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 2003, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a cia-

scun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci). La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate ed è composta dal frontespizio e dai quadri aggiuntivi.

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 2003 dalla società o associazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono.

Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il quadro RR, relativo alle operazioni di fusione o il quadro RC, relativo alle operazioni di scissione.

I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione.

## R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

### 2.1

#### Generalità

Il frontespizio del modello UNICO SP va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO SP si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi ragione sociale e codice fiscale.

La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica; il sesto, riservato al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e il settimo riservato al visto di certificazione tributaria.

### 2.2

#### Dati identificativi

##### Ragione sociale

Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.

La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

##### Codice fiscale

In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

### 2.3

#### Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la sola dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA** e/o quella come sostituto d'imposta (**770 Ordinario**) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modulo RW** deve essere barrata nel caso in cui nel 2003 si siano effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.

La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2003 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2003 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2004 relativa all'anno 2003.

Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i **parametri** o gli **studi di settore** devono:  
– barrare la casella corrispondente;  
– compilare ed allegare gli appositi modelli.

#### ■ Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. UNICO 2004 già presentato, compila una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando, nella seconda facciata del frontespizio, la casella "**Correttiva nei termini**".

#### ■ Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "**Dichiarazione integrativa**".

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella, l'ultima a destra nel campo "Tipo di dichiarazione", nella seconda pagina del frontespizio, il relativo codice desunto (da 1 a 6) dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedi in **Appendice** la voce "Eventi eccezionali").

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

## 2.4

### Dati relativi alla società o associazione

#### Numero di partita IVA

Deve essere indicata la partita IVA del soggetto.

#### Sede legale

Devono essere indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione.

#### Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione. Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

### Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

#### TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

**ATTENZIONE** Da quest'anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

#### TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
	<b>Soggetti residenti</b>
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica ( escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51	Condomini
52	Depositi I.V.A.
53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
	<b>Soggetti non residenti</b>
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
9	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

**Fusione – Scissione**

Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

**Indirizzo di posta elettronica**

L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

**2.5****Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'associazione firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione del rappresentante stesso.

A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.

**ATTENZIONE** Da quest'anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nello spazio, riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

**2.6****Firma della dichiarazione**

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene altresì l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

**2.7****Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

**2.8****Visto di conformità**

Questa parte deve essere compilata per apporre il visto di conformità ed è riservata al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

**2.9****Certificazione tributaria**

L'art. 36 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale che sarà emanato, verranno definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservata al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-impresе di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- barrare la casella, attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

## **R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO**

**3.1****Generalità**

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2002 e nel 2003 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)";

- Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" ;
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
- Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, recante "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società" a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2004).

### 3.2

#### Legge 27 dicembre 2002, n. 289

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha introdotto le seguenti disposizioni:

##### **Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, c. 8)**

L'art. 2, comma 8, ha introdotto nell'art. 14 della legge n. 537 del 1993, il comma 4-bis, prevedendo, ai fini della determinazione dei redditi di cui all'art. 6 del TUIR, la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.

##### **Corrispettivi erogati a titolo di spese di pubblicità a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8)**

L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 dispone che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR, a condizione che sia volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

##### **Oneri di utilità sociale (art. 90, comma 9)**

L'art. 90, comma 9, lett. b), ha abrogato la lett. c-octies) dell'art. 65, comma 2, del TUIR, che prevedeva la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

### 3.3

#### Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002

L'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto la proroga delle disposizioni agevolative di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200. In tal caso, l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 è prorogata fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

**ATTENZIONE È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato**

CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune. In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, i gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con D.P.C.M. in data 29 novembre 2002, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, possono essere ammortizzati, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

### 3.4

**Decreto-legge  
30 settembre  
2003, n. 269,  
convertito, con  
modificazioni,  
dalla legge 24  
novembre  
2003, n. 326**

#### Concordato preventivo

L'art. 33, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, ha introdotto in forma sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta 2003 ed a quello successivo. L'adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2004, tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004.

L'adesione all'istituto comporta i seguenti benefici:

- la determinazione separata dell'IRPEF sull'eccedenza di reddito di impresa o di lavoro autonomo rispetto al reddito del periodo di imposta 2001, tassata con aliquota del 23 o del 33 per cento;
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

Il meccanismo agevolativo opera a condizione che, ferma restando la dichiarazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro, siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni.

Per il primo periodo di applicazione:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell'8 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Per il secondo periodo:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l'adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiarazione dei redditi determina la decadenza dai benefici previsti con emissione di accertamento parziale da parte dell'ufficio.

Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 4 febbraio 2004 n. 5/E.

#### Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta (art. 40)

L'art. 40 contiene una particolare disposizione antielusiva correlata alla futura soppressione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi distribuiti.

In base alla disposizione in commento, per le distribuzioni di utili accantonati a riserva, intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti compete unicamente come credito limitato e nel limite del 51,51 per cento.

Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433 bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.

Tali disposizioni, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si applicano anche alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

**3.5**

**D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80**

**Interessi di mora**

L'art. 4, lett. i), tra le disposizioni transitorie, prevede, in deroga allo Statuto del contribuente, che la norma di cui all'art. 109, comma 7, del nuovo TUIR, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002 facendo tuttavia salvi, dal medesimo periodo d'imposta e fino alla data del 1 gennaio 2004, i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/86 vigenti fino al 31 dicembre 2003.

Tale norma stabilisce, in deroga all'ordinario principio di imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa di cui al primo comma del medesimo art. 109, che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (principio di cassa).

**R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RD-RE-RF-RG-RS****4.1****Generalità****Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore**

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
- 2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

**Cause di inapplicabilità degli studi di settore**

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2) esercizio di più attività;
- 3) esercizio di più attività in luoghi diversi;

- 4) altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2003 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

### **Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2003**

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2003 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) se l'esercizio delle attività d'impresa per le quali sono stati approvati gli studi di settore SM47U, SM80U e SM85U è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di vendita;
- 2) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2).

**ATTENZIONE** Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2003.

### **Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20 per cento del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non

sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a euro 51.645,69;
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. Ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2003, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2003.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2003, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

## 4.2

### Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle società di persone esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 51 del TUIR. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro RF o nel quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del TUIR).

Oltre al quadro RF o RG la società è tenuta a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

## 4.3

### Revoca dell'incentivo fiscale ai sensi del c. 6, art. 4 della legge n. 383 del 2001

L'incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocata in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. L'ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideeterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verificano i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.

## 4.4

### Concordato preventivo biennale

**I contribuenti che hanno trasmesso l'apposita comunicazione di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003 e successive modifiche devono indicare nella presente dichiarazione, compilando l'apposito quadro CP, i dati e gli elementi necessari:**

- per la determinazione dell'ammontare dei ricavi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta 2001;
- per il raggiungimento della congruità dei corrispettivi ai fini dell'IVA per l'anno 2001 e per l'anno 2003;

– per l'individuazione dell'aliquota da applicare sulla quota di reddito a determinazione separata dell'imposta.

Nei quadri RE, RF e RG è stata inoltre prevista una sezione per l'individuazione degli importi minimi che costituiscono la base di riferimento dei compensi e/o dei ricavi e del reddito da dichiarare in UNICO 2004 in relazione al periodo d'imposta 2003 ai fini dell'adesione al concordato preventivo.

## R5 - QUADRO CP - CONCORDATO PREVENTIVO - DATI DI RIFERIMENTO

Il presente quadro deve essere compilato da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 350 del 2003, inviando per via telematica la comunicazione di adesione redatta sul modello approvato il 4 febbraio 2004 (G.U. n. 33 del 10/2/2004) e che dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e redditi nel rispetto degli impegni assunti per fruire dei benefici del concordato preventivo.

I dati richiesti nel presente quadro sono necessari ai fini della determinazione dell'ammontare dei ricavi o compensi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta 2001.

Per chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004 e risoluzione n. 37/E del 12/3/2004.

Si precisa che in caso di trasformazione caratterizzata dal frazionamento del periodo d'imposta 2001 i dati da prendere a base per l'applicazione del concordato si ottengono cumulando i ricavi ed il reddito realizzati dal soggetto nella frazione di anno antecedente il trasferimento con quelli realizzati nella frazione di anno successiva. In tale ipotesi i dati richiesti debbono essere esposti separatamente utilizzando due moduli. In tale particolare fattispecie, nella sezione "Concordato preventivo" del quadro relativo alla categoria di reddito interessata va riportata la somma degli importi del rigo CP15 dei due moduli.

### 5.1

#### Dati generali periodo d'imposta 2001

Nel **rigo CP1** va indicata la data della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo biennale.

Nel **rigo CP2**, nella **casella 1**, va indicato:

- il codice **1** nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo precedente la trasformazione;
- il codice **2** nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo successivo la trasformazione.

Le **caselle 2** e **3** vanno barrate per evidenziare la categoria di reddito interessata dalla comunicazione di adesione.

Nel caso in cui il reddito del 2001 sia stato prodotto, in tutto o in parte, da soggetto diverso dal dichiarante, nel **rigo CP3** va indicato il codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante.

Nel **rigo CP4**, nella **colonna 1**, va riportato il codice di attività indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2001; nella **colonna 2**, il corrispondente codice di attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1/1/2004 **ATECOFIN 2004**.

### 5.2

#### Sezione Redditi Importi di riferimento relativi al periodo d'imposta 2001

Nel **rigo CP5** va indicato l'importo dei ricavi o compensi di riferimento puntuali derivanti dal software Ge.Ri.Co. utilizzato per l'applicazione degli studi di settore, per il periodo d'imposta 2001, ovvero, relativamente ai parametri, l'importo dei ricavi previsto ai fini dell'adeguamento in dichiarazione. Detto importo, in caso di applicazione degli studi di settore, va incrementato dell'ammontare degli aggi e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso, in quanto non computati a tali fini ma rilevanti per il concordato preventivo. Tale rigo non deve essere compilato dai soggetti che risultavano congrui senza aver proceduto all'adeguamento in dichiarazione nonché dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale nel 2001 non erano stati approvati studi di settore o parametri, ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.

Nel **rigo CP6, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei compensi o dei ricavi risultanti dalla dichiarazione UNICO 2002 di cui all'art. 53 del TUIR, con esclusione di quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo. Tale importo deve essere aumentato dell'am-

montare delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, commi da 1 a 4 del TUIR, nonché dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili esposti nei rispettivi quadri del Mod. UNICO 2002.

In **colonna 2**, va indicato l'importo del reddito o della perdita, così come esposto nella dichiarazione UNICO 2002 al rigo RE20 o RG25 o RF48.

Nel **rigo CP7, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi dichiarati per la definizione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta 2001 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002.

In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente ai maggiori valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo CP8, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi dichiarati per l'integrazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta 2001 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002. Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo rigo il dichiarante opera una scelta in relazione alla natura delle poste che sono state oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti che interessino poste diverse.

In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente all'integrazione operata (in dipendenza dei maggiori ricavi indicati in colonna 1 o di altri componenti positivi o negativi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo). Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo rigo il dichiarante opera una scelta in relazione alla categoria di reddito che è stata oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti che interessino categorie di reddito diverse.

Nel **rigo CP9, colonna 1**, i contribuenti che hanno definito il periodo d'imposta 2001 in base al disposto dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1 (aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1). In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP10, colonna 1**, i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003 e non hanno definito il periodo d'imposta 2001, devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1, aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1.

In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP11, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi che derivano da atti di accertamento divenuti definitivi anche a seguito di adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 o di definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 289 del 2002. In **colonna 2**, va riportato l'importo del maggior reddito derivante dagli accertamenti divenuti definitivi.

Nel **rigo CP12, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori ricavi o compensi che derivano dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri effettuato anteriormente alla presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo mediante assolvimento delle relative imposte. In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP13**, nelle rispettive **colonne 1 e 2**, vanno indicati gli importi risultanti dalla somma dei rigi da CP6 a CP12, tenendo conto che, in caso di più opzioni definitorie, dovrà farsi attenzione affinché gli effetti delle stesse non si sovrappongano tra di loro.

Nel **rigo CP14, colonna 1**, va indicato l'importo complessivo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. e) ed f) del TUIR e delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, commi da 1 a 4, del TUIR, già compreso in quello esposto nel rigo CP13. Tale importo opera come variazione in diminuzione degli importi indicati nel rigo CP13, colonna 1, ai fini dell'esatta determinazione dei ricavi da prendere a base per l'applicazione delle maggiorazioni previste dal comma 4, del medesimo art. 33 (cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004, par. 3.1.1).

In **colonna 2**, va indicato l'importo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che hanno influito sulla determinazione del reddito imponibile, come, ad esempio, l'agevolazione c.d. Tremonti-bis di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001. Tale importo opera come variazione in aumento del reddito.

Nel **rigo CP15, colonna 1**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo CP13, colonna 1 e l'importo del rigo CP14, colonna 1.

In **colonna 2** va indicata la somma degli importi del rigo CP13, colonna 2, e del rigo CP14, colonna 2.

**Gli importi del rigo CP15 vanno riportati nelle sezioni "Concordato" dei quadri relativi alla categoria di reddito concordata.**

### 5.3

#### Sezione IVA

#### Dati relativi all'adeguamento

I **rigi da CP16 a CP18** sono riferiti ai dati relativi al periodo d'imposta 2001 e non devono essere compilati dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale non erano stati approvati studi di settore o parametri ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.

La casella del **rigo CP16** va barrata in caso di volume d'affari congruo agli studi di settore o ai parametri in base alla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001, ovvero a seguito di adeguamento dello stesso mediante versamento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno.

La casella del **rigo CP17** va barrata qualora la congruità del volume di affari agli studi di settore o ai parametri sia derivata da accertamenti divenuti definitivi e/o da adesione agli istituti definitori di cui agli artt. 7, 8 o 9 della legge n. 289 del 2002 e all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003.

Il **rigo CP18** va compilato dai soggetti con volume di affari non congruo ai fini degli studi di settore o parametri per l'anno 2001, i quali abbiano provveduto all'adeguamento ai sensi dell'art. 33, comma 5, del D.L. 269 del 2003, mediante versamento della relativa imposta anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione; in **colonna 1**, va indicata la differenza tra il volume di affari determinato in base all'applicazione degli studi di settore o parametri e quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001; in **colonna 2**, l'aliquota media che è stata applicata all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata, al fine di determinare l'importo versato da indicare in **colonna 3**.

Nel **rigo CP19, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori corrispettivi che derivano dall'allineamento dei ricavi o compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2003 ai ricavi minimi previsti ai fini del concordato preventivo.

In **colonna 2**, va indicata l'aliquota media da applicare all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata (vedi circolari n. 5/E del 2003 e n. 117/E del 1996).

In **colonna 3**, va indicata la relativa imposta da versare entro il termine di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{IVA operazioni imponibili} - \text{IVA cessione beni ammortizzabili}}{\text{Volume d'affari} + \text{altre operazioni non soggette IVA} + \text{operazioni non soggette a dichiarazione}}$$

## R6 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

### 6.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.

Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

Le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 possono compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività. A tal fine va barrata la casella "**Attività di agriturismo**".

Il quadro RF si compone:

– del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";

e dei seguenti prospetti:

– concordato;

– dati di bilancio;

– crediti.

Nel **rigo RF1, colonna 1**, deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le **colonne 2 e 3** del rigo RF1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Per la compilazione del predetto rigo si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RD-RE-RF-RG-RS".

**Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione" nonché compilare ed allegare gli appositi modelli.**

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:

- 1) sono controllati da società non residenti;
- 2) controllano società non residenti;
- 3) sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto, i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

## 6.2

### Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

#### Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF29**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo RS14 del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF5, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS15 del prospetto stesso.

Nello stesso rigo RF5 vanno indicate anche le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, va evidenziato nel rigo RS16 del predetto prospetto, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF30** e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS17 del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF6** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità"). Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, che va indicata nel **rigo RF7** o della perdita imputata a tale soggetto che va indicata nel **rigo RF32**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF31** o tra le altre variazioni in aumento, nel **rigo RF27**.

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del TUIR) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del TUIR, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei **righe RF9** e **RF33** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali degli immobili sono rivalutate del 5 per cento.

Per effetto dell'art. 23, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusto il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:

- nel **rigo RF9** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
- nel **rigo RF39** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF8** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo RF10** va indicato, in **colonna 3**, l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1 ovvero di colonna 2, anche nel caso in cui la società si avvalga delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).  
(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi")

- **“Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore”**, da evidenziare in **colonna 1**  
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).  
(Vedere in **Appendice** la voce “Studi di settore”).
- **“Adeguamento ai ricavi minimi da concordato”**, da evidenziare in **colonna 2**  
(Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 326)  
(Vedere la voce “Concordato preventivo” nelle **“Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”**). In tale colonna va indicata l’eventuale eccedenza dell’importo evidenziato nel rigo RF52, colonna 2, rispetto all’importo dei ricavi di cui all’art. 53, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, del TUIR.

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l’ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell’art. 59 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo tenendo conto, in tal caso, della differenza.

In relazione al **rigo RF12** si osserva che a norma dell’art. 62, comma 3, del TUIR, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell’esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura del periodo d’imposta, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo RF13** deve essere indicato l’ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 63, commi 1, 2 e 3 del TUIR e dell’art. 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel **rigo RF14** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF15** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo deducibile per effetto dell’art. 65, comma 1. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. c-septies). Per entrambe le categorie di spesa indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF16** va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall’art. 65, comma 2, lettera:

- c-quater;
- c-sexies se di importo non superiore a euro 2.065,83;
- c-octies (a favore di associazioni di promozione sociale se iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge), se di importo non superiore a euro 1.549,37;
- c-nonies;
- c-decies;
- c-undecies.

Nel **rigo RF17** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 61 e 66 del TUIR nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 66 del TUIR e/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette disposizioni (vedere in **Appendice** la voce “Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni”).

In tale rigo vanno altresì indicate le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000,00 euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, qualora il contribuente non abbia ottemperato all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione di cessione con le

disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (in merito al contenuto della comunicazione vedere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003). (Vedere in **Appendice** la voce "Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni").

Le minusvalenze non realizzate relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (anche se negoziate nei mercati regolamentati) sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

Pertanto, nel **rigo RF18** occorre apportare una variazione in aumento per l'intero ammontare delle minusvalenze mentre nel **rigo RF34** dovrà essere indicata una variazione in diminuzione, per l'ammontare della quota costante.

Nel **rigo RF19** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del TUIR, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, e ai maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001.

Nel **rigo RF20** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del TUIR.

Nel **rigo RF21** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del TUIR; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione.

Nei **rigi RF22 e RF23** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel rigo RF27.

Nel **rigo RF24** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del TUIR, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno espresse nel **rigo RF35**.

Nel **rigo RF25** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RF26** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extracomunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7 bis, del TUIR (vedere in **Appendice** la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extracomunitari con regimi fiscali privilegiati").

Nel **rigo RF27, colonna 3**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto, in tal caso, della differenza. Per le rimanenze di cui all'art. 60 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'azione accertatrice;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 del TUIR o per altre finalità di cui all'art. 73 del TUIR, non deducibili in tutto o in parte;

- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del TUIR;
- la quota, pari ai quattro quinti, della spesa che la società ha sostenuto per la perizia giurata di stima, prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, i cui termini sono stati riaperti dall'art. 2, comma 2, D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con legge 21 febbraio 2003 n. 27;
- **l'ammontare dei componenti negativi relativi alla regolarizzazione contabile di cui all'art. 14, della legge n. 289 del 2002 effettuata anche per il periodo d'imposta 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;**
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- l'ottanta per cento delle spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi;
- l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro");
- l'ammontare in deducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri dell'art. 121-bis del TUIR;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del TUIR) (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6 dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per investimenti realizzati"). Tale ammontare va evidenziato anche nella **colonna 1**;
- i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 2003 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono, in quanto in deducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del TUIR;
- **la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della L. n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta. Detta quota va indicata anche in colonna 2 (vedere la voce in Appendice "Detassazione degli investimenti ambientali").**

Nel **rigo RF36** vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 58 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, compresi i componenti positivi già assoggettati ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RF37** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società e imputati a conto economico negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extracomunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del TUIR, non opera l'inededucibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo (vedere in **Appendice** la voce "Inededucibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in stati o territori extracomunitari con regimi fiscali privilegiati").

**Nel rigo RF40** vanno indicati, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 7, del TUIR, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, **gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati fino a concorrenza dell'ammontare del reddito già assoggettato a tassazione separata (quadro RM).**

Nel **rigo RF41**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopraelencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, se imputate a conto economico. I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del TUIR che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV;
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del TUIR;
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del TUIR);
- l'importo forfetario, di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. (Vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;
- **l'ammontare dei componenti positivi relativi alla regolarizzazione contabile di cui all'art. 14 della legge n. 289 del 2002 effettuata anche per il periodo d'imposta 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;**
- **l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge n. 289 del 2002;**
- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 70, comma 2-bis, del TUIR, ove la riserva ivi prevista sia costituita senza imputazione al conto economico, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni (vedere in **Appendice** la voce "Accantonamenti ai fondi di previdenza");
- la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165. In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001 e per i due successivi. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.
 I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- la seconda quota della spesa che la società ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 5, comma 5, della Legge n. 448 del 2001;
- **il 60 per cento degli accenti sui dividendi deliberati, ai sensi dell'art. 2433-bis del c.c., successivamente al 30 settembre 2003, distribuiti dalle società che approvano il bilancio dopo il 1° gennaio 2004 (vedere la voce "Disposizioni antielusive in materia di crediti d'imposta", nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").**

Nel **rigo RF42**, va indicato:

in **colonna 1**

- il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1 della legge n. 383 del 2001, corrispondente all'importo del rigo RS30;

**ATTENZIONE** Si ricorda, come evidenziato nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"**, che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della

legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

#### in **colonna 2**

– la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 che corrisponde all'eccedenza degli investimenti realizzati rispetto alla media dei due periodi di imposta precedenti (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione degli investimenti ambientali").

Nella **colonna 3** deve essere indicato il codice relativo al periodo o ai periodi di imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti secondo la seguente codifica:

1. se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel primo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
2. se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
3. se gli investimenti sono stati effettuati in ambedue i periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati per la prima volta nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non deve essere indicato alcun codice;

#### in **colonna 4**

– la somma degli importi di colonna 1 e colonna 2;

– l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;

– il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");

Nel **rigo RF44** va indicata la differenza tra RF28 e RF43. Se tale differenza è negativa riportare il segno "-".

Nel **rigo RF45** va indicata la somma algebrica (se negativa preceduta dal segno "-"), tra l'importo dell'utile netto (rigo RF3) ovvero della perdita (rigo RF4) preceduta dal segno "-", e l'importo di rigo RF44.

Nel **rigo RF46** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RF45, assunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alle lettere c-septies e c-octies di cui al comma 2 dell'art. 65 del TUIR è riconosciuto l'importo superiore tra quello determinato dall'applicazione della percentuale prevista e rispettivamente euro 2.065,83 ed euro 1.549,37.

Nel caso in cui nel rigo RF45 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF47** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Qualora nel rigo RF45 sia indicata una perdita, nel **rigo RF48, colonna 2**, deve essere esposta la perdita, eventualmente ridotta dell'importo di rigo RF47.

In merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel **rigo RF48, colonna 1**, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RF42 l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RF27 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto dovrà essere preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RF48, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF45 e quello di rigo RF46.

**Nel rigo RF49, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RF48, colonna 2. Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF48, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RF48, colonna 2 e quello esposto nel rigo RF53 colonna 2. Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF48, il contribuente dovrà procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RF53, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RF48. Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RF53, colonna 2, al rigo RF49 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RF48. Qualora invece, la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RF53, colonna 2, nel rigo RF49 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RF53 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RF48.**

Nel **rigo RF50, colonna 3**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RF49 e l'importo di rigo RF47 del Modello UNICO 2001- Società di persone, ma non deve comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero. Si precisa che, per i contribuenti tenuti all'utilizzo del presente modello di dichiarazione, la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.

Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al terzo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento o, in caso di codice 2 l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento, dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**.

**Nel rigo RF51 va indicato in colonna 2 il reddito (o perdita) da imputare ai soci risultante dalla differenza tra l'importo esposto nel rigo RF49 e quello riportato nel rigo RF50, colonna 3. Tale importo va riportato nel quadro RN, rigo RN1, colonna 1.**

In colonna 1 va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RF49 aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RF48 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RF53.

L'importo così determinato, ricondotto entro i limiti dell'importo indicato in colonna 2 dello stesso rigo RF51, deve essere riportato al rigo RN1, colonna 3, del quadro RN.

## 6.3

### Concordato

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RF52, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2001 di cui alla colonna 1 del rigo CP15 del quadro CP (si veda, in proposito, la voce "Concordato preventivo" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

In colonna 2, va esposto l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RF53 va indicato, in colonna 1, l'ammontare del reddito del periodo d'imposta 2001 di cui alla colonna 2 del rigo CP15 del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero.

In colonna 2, va indicato l'importo pari a quello esposto in colonna 1 incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RF54 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi e reddito adeguati ai valori minimi.

## 6.4

### Prospetto dei dati di bilancio

In questo prospetto vanno evidenziate alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nel rigo RF55 va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio, comprensivo dell'utile o perdita dell'esercizio stesso.

Nei rigi RF56 e RF57 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel rigo RF58 e RF59 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel rigo RF60 va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.

Nel rigo RF61 va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

Nei rigi RF62 e RF63 va indicato l'ammontare, rispettivamente, delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel rigo RF64 va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del TUIR nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel rigo RF65 va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel rigo RF66 va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel rigo RF67 va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del TUIR nonché dalle prestazioni di servizi.

Nel rigo RF68 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel rigo RF69, colonna 2, va indicato l'ammontare degli oneri di produzione e vendita. In colonna 1 la quota di tali oneri relativa a lavoro dipendente.

Nel rigo RF70 va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale seguendo, per le immobilizzazioni materiali e immateriali i criteri di valutazione previsti dal D.Lgs. n. 127 del 1991 (al netto dei fondi di ammortamento).

## 6.5

### Prospetto dei crediti

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il va-

lore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF71**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RF75, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2003 Società di persone ed equiparate).

Nel **rigo RF72**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF73**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RF71 e RF72. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF74**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF74 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nella medesima colonna del rigo RF76.

Nel **rigo RF75**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF75, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nella medesima colonna del rigo RF76, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF75.

Nel **rigo RF76**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, senza tener conto dei limiti percentuali.

## R7 - QUADRO RG - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

### 7.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Detto quadro va altresì compilato dalle società semplici che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Le società di persone che esercitano attività commerciale in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del TUIR se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a euro 309.874,14 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a euro 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e se non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel corrente periodo d'imposta, adottando il regime della contabilità semplificata.

Le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nel precedente periodo d'imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nel corrente periodo al regime previsto dall'art. 79 del TUIR, devono osservare, per la determinazione del reddito i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono barrare l'apposita casella "**Attività di agriturismo**".

L'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo deve barrare la casella "**Artigiani**".

## 7.2

### Dati relativi all'attività

Nel **rigo RG1, colonna 1**, deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e dell'Agenzia dell'Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le **colonne 2 e 3** del rigo RG1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

**Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione" nonché compilare ed allegare gli appositi modelli.**

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RD-RE-RF-RG-RS".

## 7.3

### Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2, in colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del TUIR, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio o del partecipante nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del TUIR. Vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

In **colonna 1**, va indicato l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura.

La **colonna 2** dello stesso rigo va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Ai sensi della citata legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG22, colonna 1**, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo.

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso art. 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Si deve inoltre tenere conto:

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- dei contributi in denaro o del valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Nel **rigo RG4, colonna 3**, va indicato l'importo complessivo dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1 ovvero di colonna 2, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).  
(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).  
(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").
- **"Adeguamento ai ricavi minimi da concordato"**, da evidenziare in **colonna 2** (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 326).  
(Vedere la voce **"Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"**).  
In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dell'importo evidenziato nel rigo RG32, colonna 2, rispetto all'importo indicato nel rigo RG2, colonna 3.

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del TUIR, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS15 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS14, che si intendono rateizzare unitamente alle quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Si fa presente che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19 per cento. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2003, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS16, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS17 del predetto quadro la quota costante.

In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS17 del prospetto, va indicata nel rigo RG6 unitamente alle quote costanti dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del TUIR);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR).

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione non va allegata alla dichiarazione, ma deve essere conservata dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento.

**Nel rigo RG9 vanno indicati gli utili provenienti da una società controllata estera residente in Stati e territori a fiscalità privilegiata (CFC) di cui all'art. 127-bis del TUIR direttamente ovvero attraverso un'impresa, società o ente non residente.**

Nel **rigo RG10, colonna 2**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

– **i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del TUIR. Gli acconti sui dividendi deliberati, ai sensi dell'art. 2433-bis del c.c., successivamente al 30 settembre 2003, distribuiti dalle società che approvano il bilancio dopo il 1° gennaio 2004, rilevano per il 40 per cento del loro ammontare (vedere la voce "Disposizioni antielusive in materia di crediti d'imposta", nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");**

– i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del TUIR i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, come disposto dall'art. 8 della legge n.431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;

– i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;

– la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità");

– gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

– l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per investimenti realizzati"). Tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG11** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG10.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2003 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale **anche tenendo conto dei valori emersi a seguito della regolarizzazione contabile di cui all'art. 14, della legge n. 289 del 2002 effettuata per il periodo d'imposta 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.**

Nel **rigo RG13** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2003 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale **anche tenendo conto dei valori emersi a seguito della regolarizzazione contabile di cui all'art. 14, della legge n. 289 del 2002 effettuata per il periodo d'imposta 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della legge 24 dicembre 2003 n. 350.**

Nel **rigo RG14** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo. In particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.
- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 70, comma 2-bis, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni (vedere in **Appendice** la voce "Accantonamenti ai fondi di previdenza");
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR. Ai sensi dell'art. 62, comma 1-quater del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi degli artt. 62, comma 1-bis e 40, comma 2, del TUIR (vedere in **Appendice** la voce "Spese per prestazioni di lavoro").

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, sog-

gette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;

Nel **rigo RG18** vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

Nel **rigo RG19** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, sono deducibili nella misura del 50 per cento. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del TUIR.

Nel **rigo RG20** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extracomunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del TUIR non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo (vedere in **Appendice** la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in stati o territori extracomunitari con regimi fiscali privilegiati").

**Nel rigo RG21 vanno indicati, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 7, del TUIR, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati direttamente ovvero attraverso un'impresa, società o ente non residente, fino a concorrenza dell'ammontare del reddito già assoggettato a tassazione separata (quadro RM).**

Nel **rigo RG22**, in **colonna 2**, oltre all'importo di **colonna 1**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti rigi, tra i quali:

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63 del TUIR. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del TUIR;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG19;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche attraverso congressi e convegni sono deducibili nella misura del 20 per cento. Ai sensi dell'art. 74 del TUIR, tale voce comprenderà:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
 Nel medesimo rigo RG22 va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del TUIR;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 79 comma 7 del TUIR, agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48, 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48, e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53, e fino a euro 92.962,24;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2003,

tale deduzione è di euro 35,28, per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro 57,85, per quelli effettuati oltre tale ambito;

- l'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, prorogata dall'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 fino al periodo di imposta 2003. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.

La deduzione spetta alle imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del TUIR;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) c-septies) c-nonies) e c-undecies) del comma 2 dell'art. 65 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Sono altresì deducibili dal reddito, ai sensi della lett. c-decies), le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'art. 114 del TUIR effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).
- le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro gestiti dai datori di lavoro. Le suddette spese sono deducibili per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi (vedere in **Appendice** la voce “Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro”).

Nel **rigo RG23 colonna 2** va indicato:

- il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001, corrispondente all'importo del rigo RS30, da evidenziare anche in **colonna 1**;

**ATTENZIONE** Si ricorda, come evidenziato nelle **“Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo”**, che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulta compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio

2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

- l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");

Nel **rigo RG24** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG12 a RG23.

Nel **rigo RG25** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG11 e il totale dei componenti negativi di rigo RG24.

Nel **rigo RG26** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG25, assunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alle lettere c-septies e c-octies del comma 2 dell'art. 65 del TUIR è riconosciuto l'importo superiore tra quello determinato dall'applicazione della percentuale prevista e rispettivamente euro 2.065,83 ed euro 1.549,37.

Nel caso in cui nel rigo RG25 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG27** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RG28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG25 e quello di rigo RG26. Qualora nel rigo RG25 sia indicata una perdita, nel rigo RG28 deve essere esposta la perdita, ridotta dell'importo di rigo RG27.

**In merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.**

**Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RG28, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RG23 l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RG10 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto dovrà essere preceduto dal segno "-".**

**Nel rigo RG29, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RG28, colonna 2. Il soggetto che ha aderito, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RG28, colonna 2 e quello esposto nel rigo RG33 colonna 2.**

**Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, il contribuente dovrà procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RG33, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RG28. Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RG33, colonna 2, al rigo RG29 va riportato l'ammontare indi-**

cato nella colonna 2 del rigo RG28. Qualora invece, la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RG33, colonna 2, nel rigo RG29 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RG33 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RG28.

Nel **rigo RG30, colonna 3**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art.1 della legge n.383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RG29 e l'importo di rigo RG24 del Modello Unico 2001- Società di persone, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero o nel rigo RG29 risulta una perdita, indicare zero. Si precisa che la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi d'imposta precedenti.

Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al terzo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento o, in caso di codice 2 l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento, dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**.

Nel rigo RG31 va indicato, in colonna 2, il reddito (o la perdita) d'impresa da imputare ai soci, risultante dalla differenza tra l'importo esposto nel rigo RG29 e quello eventualmente riportato nel rigo RG30, colonna 3. Tale importo va riportato nel quadro RN, rigo RN2, colonna 1.

In colonna 1 va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi del citato decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RG29 aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RG28 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RG33.

L'importo così determinato, ricondotto entro i limiti dell'importo indicato in colonna 2 dello stesso rigo RG31, deve essere riportato al rigo RN2, colonna 3, del quadro RN.

## 7.4

### Concordato

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RG32, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2001 di cui alla colonna 1 del rigo CP15 del modello CP (si veda, in proposito, la voce "Concordato preventivo" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"). In colonna 2, va esposto l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RG33 va indicato, in colonna 1, l'ammontare del reddito del periodo d'imposta 2001 di cui alla colonna 2 del rigo CP15 del modello CP. In caso di valore negativo, indicare zero.

In colonna 2, va indicato l'importo pari a quello esposto in colonna 1 incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RG34 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi e reddito adeguati ai valori minimi.

## R8 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

### 8.1

#### Generalità

Il quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

### 8.2

#### Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si pre-

cisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e dell'Agenzia dell'Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi conseguiti.

La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RD-RE-RF-RG-RS".

### 8.3

#### Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3, colonna 2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).
- dell'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Tale importo va evidenziato anche in **colonna 1** (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per investimenti realizzati").

Nel **rigo RE4, colonna 3**, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo in colonna 1 ovvero in colonna 2, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). (Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi");
- **"Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146). (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").
- **"Adeguamento ai compensi minimi da concordato"**, da evidenziare in **colonna 2** (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 326). (Vedere la voce "Concordato preventivo" nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"**).

In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dell'importo evidenziato nel rigo RE24, colonna 2, rispetto all'importo risultante dalla somma dei rigi RE2 e RE3, colonna 2 al netto di quanto esposto in colonna 1 dello stesso rigo RE3.

Nel **rigo RE5**, va indicata la somma dei compensi e proventi dei rigi RE2, RE3, colonna 2 e RE4, colonna 3.

Nel **rigo RE6**, vanno indicati:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, de-

terminate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;

- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, vanno indicati:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, vanno indicati:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali; il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, per le autovetture e autocaravan, euro 774,69, per i motocicli e euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Nel **rigo RE9**, vanno indicati:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2003 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;

- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati, vanno indicati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relativa alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi afferenti l'attività artistica o professionale.

Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente, assimilato o collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE13**, vanno indicati i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5 decurtato dell'importo indicato nel rigo RE3, colonna 1. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5 decurtato dell'importo

indicato nel rigo RE3, colonna 1. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE17**, va indicato l'importo delle agevolazioni previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001.

Detto importo viene determinato nel quadro RS.

**ATTENZIONE** Si ricorda, come evidenziato nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"**, che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Nel **rigo RE18**, vanno indicati:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondenti all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, nell'ipotesi in cui tali strutture siano gestite dal datore di lavoro, per un importo non superiore a euro 2.000,00 per ciascun bambino ospitato negli stessi (art. 91, comma 6, L. 289/2002).

Nel **rigo RE19**, va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

**Nel rigo RE20, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19.**

**La colonna 1 del rigo RE20 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.**

**In merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di lavoro autonomo deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.**

**Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RE20, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che**

ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando al rigo RE17 l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RE3 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto dovrà essere preceduto dal segno "-".

Nel rigo RE21, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RE20, colonna 2. Il soggetto che ha aderito, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RE20, colonna 2 e quello esposto nel rigo RE25, colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RE25, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RE20. Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RE25, colonna 2, al rigo RE21 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RE20. Qualora invece, la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RE25, colonna 2, nel rigo RE21 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RE25 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RE20.

Nel **rigo RE22, colonna 3**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art. 1 della legge n.383 del 2001. Tale ammontare è pari alla differenza tra l'importo di rigo RE21 di questa dichiarazione e l'importo di rigo RE20 del modello UNICO 2001 - Società di persone, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero o nel rigo RE21 risulta una perdita, indicare zero. Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al terzo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'importo dell'imposta sostitutiva pari al 15 per cento o, in caso di codice 2 pari al 20 per cento, dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**.

Nel rigo RE23 va indicato, in colonna 2, il reddito (o la perdita) da imputare agli associati, risultante dalla differenza tra l'importo esposto nel rigo RE21 e quello eventualmente riportato nel rigo RE22, colonna 3. Tale importo va indicato nel quadro RN, rigo RN3, colonna 1.

In colonna 1 va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RE21 aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RE20 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RE25.

L'importo così determinato, ricondotto entro i limiti dell'importo indicato in colonna 2 dello stesso rigo RE23, deve essere riportato al rigo RN3, colonna 4, del quadro RN.

## 8.4

### Concordato

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'art.33 del decreto legge n.269 del 2003, convertito dalla legge n.326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RE24, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2001 di cui alla colonna 1 del rigo CP15 del modello CP (si veda, in proposito, la voce "Concordato preventivo" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

In colonna 2, va esposto l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RE25 va indicato, in colonna 1, l'ammontare del reddito del periodo d'imposta 2001 di cui alla colonna 2 del rigo CP15 del modello CP. In caso di valore negativo, indicare zero. In colonna 2, va indicato l'importo pari a quello esposto in colonna 1 incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RE26 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

## R9 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

### 9.1

#### Generalità

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

- dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario (vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole").

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento.

**ATTENZIONE** Alla società concedente non si applica la rivalutazione del reddito dominicale per i terreni concessi in affitto per usi agricoli ai soggetti individuati dall'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (vedere in **Appendice** la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito vedere in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il quadro RL.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

### 9.2

#### Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 2003 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo, barrando la **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Nelle **colonne 1 e 3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1** proprietà del terreno;
- 2** proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- 3** proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- 4** conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno) e la relativa quota percentuale.

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di **colonna 4**, (vedere la voce in **Appendice** "Riduzione del reddito dei terreni").

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

**1** in caso di mancata coltivazione;

**2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;

**4** in caso di terreno concesso in affitto nel 2003 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.

Nelle **colonne 9 e 10**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RA52** indicare nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei **rigli** da **RA1** a **RA51**. La somma di detti importi deve essere riportata nel rigo RN4, colonna 1, del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA52 del Mod. N. 1.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RN4, colonna 5, del quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RG o RF.

## R10 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

### 10.1

#### Generalità

Il quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzati dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso (vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali");
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo (vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole");
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.

## 10.2

**Determinazione del reddito**

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, deve essere compilato un rigo per ogni diversa situazione.

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale pre-sunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

Nella **colonna 2**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

- 2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;
- 3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- 4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- 8** immobile situato in un comune ad alta tensione abitativa e concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa");
- 9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 3**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).

La **colonna 5**, va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato sia stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

- 1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- 3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;
- 4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risultato da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Barrare la **colonna 7** per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1) Se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno, indicare:
  - a) l'importo di **colonna 1**, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 2);
  - b) l'importo di **colonna 1**, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 2);
  - c) il maggiore tra l'importo di **colonna 1** e quello di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 2);
  - d) l'importo di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 2);
  - e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta den-

sità abitativa è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2).

Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 10.710 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 2.660, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800.

Si ricorda che per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

2) Se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
- b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l'importo di **colonna 5** deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più rigi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1 se in nessuno dei rigi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;
- 2 se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione (vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione - Casi particolari").

Nel **rigo RB35** indicare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei **rigi** da **RB1** a **RB34** da riportare nel rigo RN6 col. 1, del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. N. 1.

### 10.3

#### Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **rigi** da **RB36** a **RB50**, nel modo seguente:

- **colonna 1**, indicare il rigo del quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonne 3, 4 e 5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonna 7**, indicare il Comune dove si trova l'immobile locato;
- **colonna 8**, indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'immobile locato;
- **colonna 9**, indicare la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile locato.

## R11 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

### 11.1

#### Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale dalle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2003 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento d'intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo, altrimenti vanno indicati nel quadro RM (vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva").

Si ricorda che nel presente quadro deve essere dichiarata la parte eccedente degli utili, derivanti dalla partecipazione in società o altro ente residente o localizzato in Stati e territori con regime fiscale privilegiato (c.d. CFC), che eccede il reddito indicato nella sezione VI del quadro RM del presente modello o di quello dell'anno precedente.

Il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi derivanti da tale attività, percepiti nel 2003, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempre che l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

## 11.2

### Sezione I

#### Utili da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) d'ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito d'imposta sui dividendi (come previsto dalle recenti convenzioni con la Francia e il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio.

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi d'emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del TUIR spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito d'imposta compete nella misura del 51,51 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- b) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR;
- c) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- d) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 56,25 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello

in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR;

- e) il credito d'imposta compete nella misura del 58,73 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- f) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 58,73 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR;
- g) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento (9/16) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR;
- h) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- i) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326;
- l) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav);
- m) il credito d'imposta non compete nell'ipotesi degli acconti sui dividendi distribuiti dalle società di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, in base alle disposizioni previste dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326. In questo caso, infatti, il regime degli acconti sui dividendi è quello dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

Si ricorda che per gli utili corrisposti nel 2003, deve essere utilizzata la certificazione di cui all'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, approvata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2004 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2004.

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- **nel rigo RI1, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 51,51 per cento, come specificato alla lettera a) indicando:**
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 42 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- **nel rigo RI2, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata del 51,51 per cento, come specificato alla lettera b), indicando:**
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 43 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;

- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera c) indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 33 della certificazione di cui all'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 56,25 per cento, come specificato alla lettera d), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 34 della certificazione di cui all'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 58,73 per cento, come specificato alla lettera e), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 35 della certificazione di cui all'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998;
- nel **rigo RI6**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 58,73 per cento, come specificato alla lettera f), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 36 della certificazione di cui all'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998;
- nel **rigo RI7**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera g), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 37 della certificazione di cui all'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998;
- nel **rigo RI8**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, come specificato alla lettera h), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 38 della certificazione di cui all'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998;
- nel **rigo RI9**, **gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata del 51,51 per cento, come specificato alla lettera i), indicando:**
  - **nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 40 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998.**

Nei **rigli** da **RI1** a **RI9**, indicare rispettivamente:

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta determinato applicando agli utili indicati in colonna 1 la corrispondente percentuale;
- nella **colonna 3**, le ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

- nel **rigo RI10**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, come specificato alla lettera l), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo indicato nel punto 39 della certificazione di cui all'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si precisa che gli utili distribuiti da soggetti esteri vanno indicati al lordo delle eventuali ritenute applicate nello stato di residenza della società emittente.
  - nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI11**, **gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta come specificato alla lettera m), indicando:**
  - **nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo, ridotto del 60 per cento indicato nel punto 41 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998;**
- nel **rigo RI12**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigli da RI1 a RI11. L'importo indicato al rigo **RI12, colonna 1** deve essere riportato nel **rigo RN7, colonna 1**, del quadro RN; l'importo indicato al rigo **RI12, colonna 3**, deve essere riportato nel **RN7, colonna 5**, del quadro RN. Si precisa che la somma di colonna 2 dei rigli RI1, RI3, RI5, RI7

e RI8 deve essere riportata nel rigo RN7, colonna 7; la somma di colonna 2 dei rigi RI2, RI4, RI6 e RI9 deve essere riportata nel rigo RN7, colonna 8;

- nel **rigo RI13**, riportare gli utili, già indicati nel rigo RI12, derivanti da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo RI14**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo RI7 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla certificazione della società italiana distributrice degli utili. Riportare tale importo nel rigo RN14 del quadro RN.

### 11.3

#### Sezione II - Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI15, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultino stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI16, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI17, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pigni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI18, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati:
  - derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
  - derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Si ricorda che i proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai rigi RI16 e RI19 non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.

Nel **rigo RI19, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 2003, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto, da operazioni a termine su titoli e da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Non vanno, invece, indicati i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori che devono essere dichiarati nel quadro RT.

In questo rigo devono essere indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi ai redditi di capitale indicati nel presente quadro.

Nel **rigo RI20, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le

indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** dei rigi da **RI15** a **RI20**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI21**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei rigi da **RI15** a **RI20**. Tali importi vanno riportati rispettivamente nelle colonne 1 e 5 del rigo RN7, quadro RN.

## R12 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

### 12.1

#### Generalità

Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del TUIR, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale sono imputate, per l'intero, ai soli soci accomandatari.

Si ricorda che i crediti d'imposta attribuiti al dichiarante da un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa, non devono essere indicati nel presente quadro, ma nel quadro RU.

### 12.2

#### Sezione I

In questa Sezione devono essere indicati, in:

- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata;
  - **colonna 2**, il codice di attività della stessa;
  - **colonna 3**, il codice 1, 2, 3 o 4, come di seguito indicato:
    - 1** se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;
    - 2** se trattasi di associazione fra artisti e professionisti;
    - 3** se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità semplificata;
    - 4** se trattasi di società semplice.
- Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante, una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 o 4 per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante;
- **colonna 4**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
  - **colonna 5**, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno "-") della società partecipata imputata al dichiarante.
  - **colonna 6**, va barrata nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società di persone esercente attività di impresa in contabilità ordinaria, possa essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;
  - **colonna 7**, la parte di reddito, indicato in colonna 5, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 466 del 1997 e successive modificazioni. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
  - **colonna 8**, la differenza tra l'importo di colonna 5 e quello di colonna 7;
  - **colonna 9**, la parte di reddito indicato in colonna 8, assoggettabile a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;
  - **colonna 10**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale ri-

sulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;

- **colonna 11**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 12**, la quota di imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative, dalla società partecipata imputata alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 13**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 14**, la quota del credito d'imposta limitato spettante alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 15**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante alla società o associazione dichiarante, tra i quali:
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

## 12.3

### Sezione II

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

Nel **rigo RH7** va indicata, in **colonna 2** la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 8), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3); in **colonna 1** la somma delle quote di reddito provenienti dalle stesse società (codici 1 e 3) da assoggettare a determinazione separata dell'imposta (importi di colonna 9).

Nel **rigo RH8** va indicata la somma delle quote di perdite (importi negativi di colonna 8) derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH9, colonna 2** va indicata, la differenza tra RH7 **colonna 2** e RH8. Se il risultato è negativo, in tale rigo va indicato zero e lo stesso, per la parte non compensata con il reddito del quadro RD, va riportato nel rigo RN15, ovvero RN16, del quadro RN, senza indicare il segno. In **colonna 1** va indicata la quota a determinazione separata dell'imposta già compresa nell'importo di colonna 2. Si tenga presente che le perdite possono essere dedotte anche da detta quota di reddito ove risultasse più favorevole.

Nel **rigo RH10** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH11** va indicata, in **colonna 2** la differenza tra l'importo di rigo RH9 e quello di rigo RH10. In **colonna 1** va indicata la quota soggetta a determinazione separata dell'aliquota.

Nel **rigo RH12** va indicato, in **colonna 2** il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno "-") derivante dalle partecipazioni in associazioni professionali, società semplici ed equiparate (codice 2 o 4). In **colonna 1** va indicata la quota soggetta a determinazione separata dell'imposta già compresa nell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RH13** va indicata, in **colonna 3** la somma algebrica dei rigi RH11 e RH12; nelle **colonne 1 e 2** vanno riportati rispettivamente gli importi della colonna 1 dei rigi RH11 e RH12 già compresa nell'importo di colonna 3.

Nel **rigo RH14** va indicata la somma della colonna 7 dei rigi da RH1 a RH6. Tale importo va riportato al rigo RN8, colonna 2, fino a concorrenza dell'ammontare del reddito derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria. La somma dell'importo di rigo RH13 e di quello di rigo RH14 va riportata nel rigo RN8, colonna 1 del quadro RN al netto di eventuali perdite risultanti dal quadro RD.

Nei **rigi da RH15 a RH19** vanno indicati, rispettivamente, i totali degli importi delle colonne da 11 a 15 dei rigi da RH1 a RH6 che vanno riportati nelle colonne da 5 a 9 del rigo RN8 del quadro RN.

**R13 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI****13.1****Generalità**

In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i redditi diversi, previsti nel Titolo I, capo VII, del TUIR.

Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2003; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

**13.2****Determinazione del reddito**

Nel **rigo RL1**, vanno indicati i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RL2**, vanno indicati i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione I del quadro RM.

Nel **rigo RL3**, vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **rigo RL4**, va indicato l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL5**, vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2003 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo RL5 non deve essere compilato.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del TUIR.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL6**, vanno indicati i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei rigi precedenti.

Nel **rigo RL8**, va indicata la somma degli importi da rigo RL1 a rigo RL7.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **rigi RL9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RL10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione. **La società che ha prov-**

veduto entro il 16 dicembre 2002 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ovvero nel corso del 2003 ai sensi dell'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 e successive modificazioni, può indicare il valore determinato secondo la perizia giurata di stima. Quest'ultimo potrà essere ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico. La perizia giurata di stima dovrà essere conservata ed eventualmente esibita a richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Le spese di cui al **rigo RL11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nei **rigli RL12** e **RL13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti le attività di cui ai rigli RL6 e RL7.

Nel **rigo RL14**, va indicata la somma delle deduzioni di cui ai rigli da RL9 a RL13.

Nel **rigo RL15**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL8) e il totale dei costi e oneri (rigo RL14), che deve essere riportato al rigo RN9, colonna 1, del quadro RN.

## R14 - QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA

### 14.1

#### Generalità

In questo quadro vanno indicati:

- i redditi che devono essere attribuiti ai soci di società semplici e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti diversi da quelli assoggettati a tassazione ordinaria;
- alcuni redditi o proventi per i quali l'obbligo del versamento dell'imposta spetta direttamente alla società semplice o associazione;
- i dati e le imposte dovute a seguito di rivalutazione del valore dei terreni da parte delle società semplici o associazioni;
- i redditi derivanti da imprese estere partecipate che devono essere attribuiti ai soci delle società semplici, società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate, ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata.

Si precisa che l'indennità di agenzia spettante alle società per effetto dell'art. 6, comma 1, della Legge 388 del 2000, sono assoggettate a tassazione separata in capo ai soci. Pertanto le società interessate non devono compilare il quadro RM, bensì comunicare ai soci, nell'apposito prospetto, le quote di spettanza.

#### Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

Con riferimento agli importi indicati nelle Sezioni I e II, si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del TUIR, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, in quanto non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto, dai soci o associati.

### 14.2

#### Sezione I

#### Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere, g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16 del TUIR e di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della Legge n. 413/1991

Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- le plusvalenze di cui all'art. 16, lett. g-bis), del TUIR, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del TUIR (vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria");
- le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (vedere in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio");

- C.** le indennità di cui all'art. 16, lett. *h*), del TUIR, per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- D.** le indennità di cui all'art. 16, lett. *i*), del TUIR, spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- E.** i redditi di cui all'art. 16, lett. *l*), del TUIR, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- F.** redditi di cui all'art. 16, lett. *n*), del TUIR, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nei **rigli** da **RM1** a **RM6** indicare:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicando la lettera corrispondente all'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle lettere **C**, **D** e **F**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla e per i redditi di cui alla lettera **E**, l'anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel periodo di imposta per le lettere **A**, **B**, **C**, **D** e **F**, l'ammontare del reddito imputato per la lettera **E**. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN12, col. 1;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Sommare le ritenute d'acconto di colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN12, colonna 5.

### 14.3

#### Sezione II

#### Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del TUIR

Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri deducibili o detraibili che sono stati imputati ai soci nei precedenti periodi d'imposta e che nell'anno 2003 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di crediti di imposta da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **rigo RM7**, nella **colonna 1**, l'anno in cui è stata comunicata la detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri detraibili dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RM8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri deducibili dal reddito complessivo.

### 14.4

#### Sezione III

#### Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16 del TUIR, conseguiti da soci di società di capitali

Vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, lett. *m*), del TUIR, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati alla società dichiarante in quanto socia di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Si ricorda che nell'ipotesi di liquidazione il credito d'imposta spettante è quello previsto dall'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Nei **rigli** **RM9** e **RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Tali ritenute vanno riportate nel quadro RN, rigo RN12, colonna 5;
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta spettante, in misura piena ai sensi dell'art. 14 del TUIR. Tale importo va indicato al rigo RN12 colonna 7;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta spettante in misura limitata ai sensi dell'art. 11 comma 3-bis del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269. Tale importo va indicato al rigo RN12 colonna 8.

Le colonne 4 e 5 non vanno compilate nel caso in cui i redditi provengono da società estera.

**14.5****Sezione IV****Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter), del TUIR**

Nei **rigli RM11** e **RM12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all'estero (vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva").

Negli stessi rigli, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter), del TUIR, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone Fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nei **rigli RM11** e **RM12** va indicato:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in **Appendice** la tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto, qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN12, colonna 1;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

**14.6****Sezione V****Rideterminazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. 282 del 2002**

Nella **Sezione V** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 282 del 2002 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 448 del 2001.

Nei **rigli RM13** e **RM14** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2003, le operazioni poste in essere relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4 per cento su tale importo.

Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, va indicato:

- nel **campo 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nel **campo 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nel **campo 3**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nel **campo 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nel campo 2 è parte di un versamento cumulativo.

**14.7****Sezione VI****Redditi derivanti da imprese estere partecipate**

La presente sezione deve essere compilata nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC del Mod. UNICO 2004 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC.

Nell'ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art.5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC, nella presente sezione deve essere indicato il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più CFC, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la indicazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, nei **rigi** da **RM 15** a **RM18** deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nel quadro FC del modello UNICO 2004 del soggetto controllante, ovvero, nell'ipotesi particolare sopra illustrata, il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC e riferibile al reddito indicato in colonna 2. Se il reddito della CFC è stato imputato al soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte dell'imposta pagata all'estero riferibile al dichiarante.

Ciascuno dei redditi indicati nei rigi da RM15 a RM18, è imputato dal dichiarante ai propri soci o associati in relazione alle rispettive quote di partecipazione (vedi prospetto da rilasciare ai soci o associati) e da ognuno di essi assoggettato a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media di tassazione propria del reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

## 14.8

### Riquadro redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

Nei **rigi RM19** e **RM20**, vanno indicati interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati in questo riquadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termine, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nella sezione IV se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente.

Nei **rigi RM19** e **RM20** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM21**, va indicata la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei rigi RM19 e RM20.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva, compreso quello dell'imposta dovuta sui redditi di capitale di cui all'art.2, comma 4, del D.Lgs n. 259 del 1999, deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO Società di persone (vedere in **Appendice** la voce "Versamenti").

## 14.9

### Riquadro proventi derivanti da depositi in garanzia

Vanno indicati proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. L'art. 7, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Qualora il deposito sia ef-

fettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino ai termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l'obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

La citata somma del 20 per cento deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO Società di persone (vedere in **Appendice** la voce "Versamenti").

Pertanto, nel **rigo RM22**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta.

## R15 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

### 15.1

#### Generalità

Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del TUIR.

#### Si rammenta che:

sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In base all'art. 78 del TUIR il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agrario moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 dicembre 2003 emesso di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003. Al riguardo, con riferimento al biennio 2003/2004, è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del TUIR, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Va, infine, precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del TUIR non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il

reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del TUIR secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF oppure quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

## 15.2

### Schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella **Sez. 1**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella **Sez. 2**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

## 15.3

### Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione 1, del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29 del TUIR.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente di maggiorazione pari a 2 previsto dal citato decreto.

Nel **rigo RD5**, va indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per investimenti realizzati").

Nel **rigo RD6**, deve essere indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 383 del 2001, corrispondente all'importo del rigo RS30.

**ATTENZIONE** Si ricorda, come evidenziato nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"**, che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulta compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Nel **rigo RD7**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo risultante dalla operazione  $RD4 + RD5 - RD6$ ; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel rigo RN15 o RN16 del quadro RN se si tratta di perdite compensabili senza limiti di tempo.

L'importo di **rigo RD8**, risultante dall'operazione  $RD4 + RD5 - RD6 - RD7$ , va riportato, **se positivo**, nel rigo RN5, colonna 1, del quadro RN; **se negativo**, per la parte eccedente eventuali utili provenienti dal quadro RH, va riportato direttamente nel rigo RN15 o RN16 se si tratta di perdite compensabili senza limiti di tempo.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO  
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del red- dito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)		Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato	
		1			2	
	I			x 56,389		
	II			x 32,222		
	III			x 37,593		
	IV			x 13,426		
	V			x 11,934		
	VI			x 1,00		
<b>Totale A reddito agrario normalizzato</b>						
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2		4
	Vitelloni		1.050,000			
	Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici	3
	Vitello		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione	3,000
	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili	1,000
	Suineti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.	21,500
	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India	3,375
	Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà	25,000
	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi	115,000
	Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione	230,000
	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne	36,500
	Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)	320,000
	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)	200,000
	Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi	250,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mulfoni	125,000
	Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione	1.300,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri	500,000
	Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari [famiglia] (***)	200,000
	Faraona da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)	200,000
	Faraona		3,000		Stuzzi da riproduzione	175,000
	Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Stuzzi da carne	125,000
<b>Totale parziale (riportare a col. 4)</b>						
<b>Totale B numero dei capi normalizzati</b> (riportare al rigo D1 del quadro RD)						

(\*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.  
(\*\*) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

(\*\*\*) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

## TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 17 DICEMBRE 2003

## TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<i>Prima fascia</i>	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandarletto Uliveto mandarletto pistacchieto Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandarletto Frassineto Gelseto Limoneto Mandarletto Mandarletto ficheto Mandarletto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Peschetto	Pioppeto Pistacchieto Pomelo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Salcelto Sughereto
Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Prato irriguo Prato irriguo arborato Prato a marcita Prato a marcita arborato Marcita	<i>Quarta fascia</i> Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandarletto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandarletto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto		<i>Quinta fascia</i> Canneto Cappereto Noccioleto Noccioleto vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandarletto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Seconda fascia</i> Seminativo Seminativo arborato Seminativo pezza e fosso Seminativo arborato pezza e fosso Arativo Prato Prato arborato (o prato alberato)	<i>Terza fascia</i> Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto		<i>Sesta fascia</i> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a cultura floreale Orto irriguo a cultura floreale Orto vivaio con cultura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$	Numero capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	[A] CAPI ALEVABILI PER ETTERO E PER ANNO (2)						[B] CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A.						[C] CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER EURO 51,64569 DI R.A.						[D] Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A.	R.A.	R.A.	R.A.	R.A.	R.A.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082
Vitellini		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,711119
Mance		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559534
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20,502203
Suine	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	617,64	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863351
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	0,069507
Gallietto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	0,292659
Faraone da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	6 mesi	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Starne, pernici e coturnici	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798	
Piccioni e quaglie da riproduzione	2 mesi	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266	
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	665,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	0,731647
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,366171
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	388,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,64	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	9,363616
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	617,64	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,632945
Allevatori (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	617,64	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	617,64	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236

(\*) Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della 2<sup>a</sup> fascia di coltura. (Redditi agrari rivalutati ex art. 3 c. 50 L. 23 dicembre 1996 n. 662).

**Tutti gli importi devono essere arrotondati così come descritto nella premessa delle presenti istruzioni. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati. Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo.**

## R16 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA DIT

### 16.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si avvalgono delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 466 del 1997. Tale incentivo non è utilizzabile dai soggetti che intendono beneficiare della agevolazione di cui all'art. 4 della L. n.383 del 2001, così come prorogata dall'art. 5-sexies del D.L. 282 del 2002 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 e dall'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003 n. 200. Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Tale situazione si verifica quando l'importo di rigo RJ9 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RN1, colonna 1 aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (rigo RS30).

**ATTENZIONE** Si ricorda, come evidenziato nelle “**Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo**”, che in relazione alle disposizioni di cui all’art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all’art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l’aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l’attenzione sull’effetto sospensivo dell’art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell’aiuto fruito.

In base alle citate disposizioni dell’art. 5 della legge n. 383, tali soggetti possono continuare ad applicare l’agevolazione con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all’ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi.

In base alle disposizioni dell’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge n. 256 del 2002, la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito è pari al saggio degli interessi legali.

In alternativa a quanto disposto dalla lettera c), il comma 1-bis del predetto art. 1 prevede che resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del ripetuto D.Lgs. n. 466. In tal caso la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell’incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre 1996.

I soggetti che applicano le disposizioni del citato art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 209 devono indicare nel presente quadro:

- nel **rigo RJ1**, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 (2000), con esclusione dell’utile dell’esercizio stesso, salvi gli eventuali decrementi successivi. Se il patrimonio netto assume valore negativo o pari a zero, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT;
  - nel **rigo RJ2**:
    - il corrispettivo (in denaro o in natura) per l’acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996 fino al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell’esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all’azienda acquisita;
    - l’ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996 fino al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L’importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell’esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo;
  - nel **rigo RJ3**:
    - l’incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell’incremento successivo a tale data;
    - l’incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell’incremento successivo a tale data;
  - nel **rigo RJ5**, colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RJ1 e la somma degli importi dei rigi RJ2 e RJ3. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero.
- Nell’ipotesi in cui il periodo d’imposta sia di durata inferiore all’anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso indicando i giorni nella colonna 1;
- nel **rigo RJ6**, il reddito agevolabile, corrispondente all’importo risultante dall’applicazione del saggio degli interessi legali (per l’anno 2003 tale tasso è pari al 3 per cento) all’importo indicato nel rigo RJ5.
  - nel **rigo RJ7**, l’importo del reddito di impresa di cui al rigo RN1, colonna 1, del quadro RN. In caso di perdita va indicato zero.

Qualora l'importo di rigo RJ7 sia inferiore a quello di rigo RJ6, il reddito agevolabile, da indicare nel **rigo RJ9**, corrisponde all'importo di rigo RJ7.

Qualora l'importo di rigo RJ7 sia superiore a quello di rigo RJ6 la società può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ8** l'importo di tali eccedenze, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ7 e quello di rigo RJ6. In tal caso nel rigo RJ9 va indicata la somma dei rigi RJ6 e RJ8. In ogni caso l'importo esposto nel rigo RJ9 va evidenziato nel quadro RN al rigo RN1, colonna 2;

I soggetti che in alternativa alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 209, applicano quelle dell'art. 1, comma 1-bis, dello stesso D.L. n. 209, devono indicare:

- nei rigi RJ1, RJ2 e RJ3, le poste ivi indicate secondo le precedenti istruzioni;
- nel **rigo RJ4**, l'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente ai conferimenti stessi;
- nel rigo RJ5, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1 e la somma dei rigi RJ2, RJ3 e RJ4. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito. Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso indicando i giorni nella colonna 1;
- nel rigo RJ6, il reddito agevolabile, corrispondente all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ5.

## R17 - QUADRO RT - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

### 17.1

#### Sezione I

#### Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, di quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti - in tutto o in parte - nel 2003. Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento - come nell'ipotesi di acconti - ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non

azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati, può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del TUIR, e pertanto, non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **rigi RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del TUIR, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998. Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

### Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2003, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti.

Nel **rigo RT3**, colonna 2, riportare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**. Se il risultato è negativo, riportare tale importo, nella **colonna 1** ed indicare zero in **colonna 2**. L'importo indicato in colonna 1 deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT30** se non viene utilizzato in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT4**, indicare le eccedenze delle minusvalenze risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**, colonna 2.

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT3, colonna 2 e quello di rigo RT4. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT30, suddivise per ciascun periodo d'imposta, se non vengono utilizzate in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di rigo RT5.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei rigi RT6 e RT7. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003 Società di persone, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito così determinata:

**rigo RT6 – rigo RT7 – RT8.**

Se l'importo del rigo RT7 è superiore a quello del rigo RT6 indicare nel rigo RT10 l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

## 17.2

## Sezione II

**La disciplina  
introdotta  
dal D.Lgs. 21  
novembre 1997,  
n. 461**

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del TUIR. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del TUIR), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del TUIR (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del TUIR, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

### **DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR**

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del TUIR, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del TUIR, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di attività finanziaria per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del TUIR), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater) del TUIR. Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 8 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Infine, l'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (nel testo modificato dall'art. 39 comma 14-undecies, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269) consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1° gennaio 2003. In particolare, la disposizione in commento prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data. Quest'ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società rappresentativa dalla partecipazione risultante da apposita perizia giurata di stima, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 448.

### Modalità di compilazione della Sezione II

I **rigi** da **RT11** a **RT20** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2003.

Nel rigo **RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel rigo **RT12**, **colonna 2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. In caso di cessione di partecipazioni rivalutate ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001 deve essere barrata la casella di colonna 1.

**ATTENZIONE** Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT13**, **colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT11 e quello del rigo RT12, colonna 2.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT31. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-A, nel **rigo RT14**, colonna 2, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT14**, **colonna 1**, specificare le minusvalenze utilizzate relativamente ad anni precedenti.

Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT13, colonna 2, e quello del rigo RT14, colonna 2.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT31, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo del rigo RT15.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT18**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei rigi RT16 e RT17. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel rigo RT8.

Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT16 meno gli importi dei rigi RT17 e RT18.

Se l'importo del rigo RT17 è superiore a quello del rigo RT16, indicare nel **rigo RT20** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

I **rigi** da **RT21** a **RT29** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2003.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT22**, colonna 2, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel rigo RT22 indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21. In caso di cessione di partecipazioni rivalutate ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001 deve essere barrata la casella di colonna 1.

**ATTENZIONE** Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, l'assunzione del valore "rideterminato" - in luogo del costo del valore d'acquisto - non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT23**, **colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT21 e quello del rigo RT22.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nel colonna 5 del rigo RT32. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT24**, **colonna 2**, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT24**, **colonna 1**, specificare le minusvalenze utilizzate relativamente ad anni precedenti.

Nel **rigo RT25**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari, anche se relative ad anni precedenti (da specificare in **colonna 1**).

La somma degli importi di cui ai rigi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT23, colonna 2.

Nel **rigo RT26**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT23, colonna 2, e gli importi dei rigi RT24, colonna 2 e RT25, colonna 2.

Le eventuali minusvalenze residue, comprensive di quelle certificate dagli intermediari, vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT32, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT26.

Nel **rigo RT28**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT27. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2003 Società di Persone, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei rigi RT8 e RT18.

Nel **rigo RT29**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo del rigo RT27 e l'importo del rigo RT28.

### Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate:

- nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta, 1999, 2000, 2001, 2002 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione I e nelle successive sezioni;
- nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta, 1999, 2000, 2001, 2002 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-A;
- nel **rigo RT32**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta, 1999, 2000, 2001, 2002 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-B.

### Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT33, colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX3, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2003, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei rigi RT10 e RT20, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

### Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c e c-bis del TUIR ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002

Nei **rigi da RT35 a RT40** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2003, le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2003 n. 27 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Si ricorda, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente indicata nelle apposite sezioni II-A o II-B del quadro RT, a seconda se trattasi di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;

- nella **colonna 2**, l'aliquota:
  - del 4 per cento per le partecipazioni qualificate;
  - del 2 per cento per le partecipazioni non qualificate.
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nel colonna 3 è parte di un versamento cumulativo;

**ATTENZIONE** Possono essere utilizzati più moduli RT esclusivamente per la sezione relativa alla rideterminazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282.

## R18 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. N. 358/1997 E ALL'ART. 8 DELLA L. N. 342/2000

### 18.1

#### Generalità

Il presente quadro si compone di due sezioni.

Tali sezioni vanno compilate dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:

- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni);
- operazioni di conferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

### 18.2

#### Sezione I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies c.c., a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione.

Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal rigo RQ7.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei rigi precedenti.

Nel **rigo RQ6** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ6 ed RQ7 che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**.

Nel **rigo RQ10** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 ed il rigo RQ9.  
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1665.

### 18.3

#### Sezione II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ11** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ12** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami d'azienda a favore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Nel **rigo RQ13** va indicato il totale delle plusvalenze.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ15**.

Nel **rigo RQ16** va riportata la differenza tra il rigo RQ14 ed il rigo RQ15.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728.

## R19 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA, RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI

### 19.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che, per effetto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), possono avvalersi delle disposizioni previste in materia di rivalutazione dei beni delle imprese ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sez. I);
- dai soggetti che, per effetto del citato art. 2 della legge n. 350 del 2003, possono avvalersi delle disposizioni previste ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sez. II);
- dai soggetti che, per effetto dell'art. 2 della legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Sez. IV).

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) all'art. 2, comma 25, con la modifica dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, consente alle imprese di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Ai fini dell'attuazione delle citate disposizioni, il successivo comma 27 fa rinvio, per quanto compatibili, alle modalità stabilite nel D.M. 13 aprile 2001, n. 162.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2002 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

L'imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione nel 2004, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Il pagamento può essere, altresì, effettuato in tre rate annuali, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, come previsto dalla legge n. 342 del 2000.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per effetto del richiamo all'art. 10 della L. n. 342 del 2000, contenuto nel successivo articolo 15, possono avvalersi della riapertura dei termini in materia di rivalutazione dei beni e di affrancamento dei maggiori valori, anche i soggetti in contabilità semplificata nel rispetto delle modalità previste dal medesimo art. 15 della citata L. n. 342 del 2000.

È prevista, inoltre, la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo.

Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del TUIR, iscritti nel bilancio in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.

L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina riservata al saldo attivo di rivalutazione.

## 19.2

### Sezione I

La **sezione I** va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.

Nel **rigo RY1** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY2** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY3** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

## 19.3

### Sezione II

La sezione II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002, a condizione che i relativi beni, purchè ricompresi tra quelli previsti dall'art. 10 della L. n. 342 del 2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

Nel **rigo RY4** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY5** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY6** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

## 19.4

### Sezione III

Nella **sezione III**, nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare e nel **rigo RY8** l'importo già indicato nel rigo RY7. Qualora il versamento venga effettuato in forma rateale, deve essere barrata la casella del rigo RY8 e va indicato l'importo della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva di cui al rigo RY7.

## 19.5

## Sezione IV

Per effetto dell'art. 2 della legge 21 febbraio 2003, n. 27, le disposizioni dell'art. 3, commi 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 aprile 2003. L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Le società che si sono avvalse della norma in esame hanno versato il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 maggio 2003 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

I soggetti che nel corso dell'anno 2003 si sono avvalsi della disposizione in argomento, devono compilare la presente sezione indicando:

- nel **rigo RY9**, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY10**, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY11**, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY12, colonna 1**, la somma degli importi dei rigi da RY9 a RY11 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY13**, l'imposta sostitutiva dell'IVA, pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale dei beni assegnati o ceduti ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, con l'aliquota propria dei medesimi;
- nel **rigo RY14, colonna 1**, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY15**, la somma degli importi dei rigi da RY12 a RY14.

## R20 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

## 20.1

## Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, la stessa dovrà compilare più quadri.

La sezione I dal **rigo RC1** al **rigo RC4**, è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II, dal **rigo RC14** al **rigo RC18**, ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

## 20.2

## Sezione I

## Società beneficiaria

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.

Nel **rigo RC5, colonne 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nelle **colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in controcambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **rigi RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

## 20.3

### Sezione II

#### Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nella presente sezione.

Nel **rigo RC20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **rigi da RC21 a RC25**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e, in **colonna 3**, gli importi relativi alle voci di cui alla colonna 1. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC26, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC26 e l'importo di rigo RC27, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RC29, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **rigi da RC30 a RC33** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto ai quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o concambio e nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC34**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del TUIR).

Nei **rigi RC35 e RC36**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC37**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del TUIR).

Nei **rigi RC38 e RC39**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

## R21 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

### 21.1

#### Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La sezione I, dal **rigo RR1 al rigo RR4**, è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la sezione II, dal **rigo RR11 al rigo RR14**, ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

**21.2****Sezione I****Società  
incorporante  
o risultante  
dalla fusione**

La presente sezione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante dalla fusione è diverso dal dichiarante.

Nel **rigo RR5, colonne 1 e 2**, barrando l'apposita casella, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), **colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente, il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

**21.3****Sezione II****Società  
incorporata o fusa**

Nel **rigo RR15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RR16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RR17 a RR21** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR22**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR23**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR24**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR22 e l'importo di rigo RR23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RR25, colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righi da RR26 a RR29** vanno indicati in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nei **righi RR30 e RR31**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RR32 e RR33**, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righi RR34 e RR35**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando, in **colonna 1**, la quota percentuale e in **colonna 2**, il costo, rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR34) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR35).

**R22 - QUADRO RV - PROSPETTO  
DI RICONCILIAZIONE****22.1****Generalità**

Il prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di operazioni di fusione o di scissione, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. Ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995, i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o della scissione e i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

Relativamente alle operazioni di fusione o di scissione, il prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio, in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

In tale prospetto vanno altresì, indicati i beni di cui all'art. 54 del TUIR rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. I beni non vanno più indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio. L'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha prorogato le disposizioni degli artt. 14, comma 1, e 15, della legge n. 342 del 2000. Per effetto di tali disposizioni i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002, dei beni, indicati nell'art. 10 della medesima legge, rispetto a quelli fiscali, sono riconosciuti ai fini fiscali se assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura prevista dal successivo articolo 12. Gli importi assoggettati a tale imposta sostitutiva vanno evidenziati nella colonna 11.

## R23 - QUADRO RP - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

### 23.1

#### Generalità

L'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nel presente quadro vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 2003 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Per tali spese il singolo socio ha diritto, su un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, ad una detrazione d'imposta nella misura del 36 per cento.

Per il 2003 ciascun socio ha diritto alla detrazione anche in caso di:

- interventi consistenti nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti nella singola unità immobiliare. Ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili si tiene conto delle spese sostenute negli anni pregressi;
- acquisto o assegnazione dell'unità immobiliare facente parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo riguardanti l'intero edificio e conclusi entro il 31 dicembre 2003 purché l'atto di acquisto sia stipulato entro il 30 giugno 2004;
- spese sostenute per interventi di bonifica dall'amianto sulle unità immobiliari a carattere residenziale;
- spese sostenute a seguito di interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi, a difesa del territorio contro i rischi del dissesto geologico fino all'importo complessivo di 100.000 euro. Tale ultima detrazione deve essere ripartita in cinque o dieci quote annuali di pari importo.

Chiarimenti in merito a condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000, n. 15/E del 1° febbraio 2002, n. 15/E del 5 marzo 2003 e con le istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

**ATTENZIONE** Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal fine, nei **rigi** da **RP1** a **RP46** va indicato:

- a **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto, se diverso dal dichiarante, che ha presentato l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- a **colonna 2**, l'importo delle spese sostenute.

Nel **rigo RP47**, va indicato il totale degli importi dei rigi da RP1 a RP46 da riportare nel rigo RN24 del quadro RN.

## R24 - QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

### 24.1 Generalità

In questo quadro nella **colonna 1** dei **rigli** da **RN1** ad **RN9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri contrassegnati dalle lettere RA, RB, da RD a RI e dalla lettera RL.

In particolare le s.n.c., le s.a.s e le società ad esse equiparate indicano nel **rigo RN1**:

**colonna 1**, l'importo del reddito d'impresa in contabilità ordinaria;

**colonna 2** l'importo del reddito, già compreso in colonna 1, assoggettabile ad aliquota agevolata, per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997 e successive modificazioni (DIT), (l'importo di rigo RJ9 del quadro RJ);

**colonna 3** l'importo del reddito, già compreso in colonna 1, assoggettabile a determinazione separata dell'imposta, per effetto dell'art. 33, comma 7, del D.L. n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (concordato preventivo), (l'importo di rigo RF51, colonna 1, del quadro RF).

Nel **rigo RN2, colonna 1**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità semplificata, in **colonna 3** l'importo del reddito, già compreso in colonna 1, assoggettabile a determinazione separata dell'imposta, per effetto dell'art. 33, comma 7, del D.L. n. 269 del 2003 convertito con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (concordato preventivo), (l'importo di rigo RG31, colonna 1, del quadro RG).

Nel **rigo RN3, colonna 1**, va indicato l'importo del reddito di lavoro autonomo, in **colonna 4** l'importo del reddito, già compreso in colonna 1, assoggettabile a determinazione separata dell'imposta, per effetto dell'art. 33, comma 7, del D.L. n. 269 del 2003 convertito con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (concordato preventivo), (l'importo di rigo RE23, colonna 1, del quadro RE).

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato l'importo del reddito di partecipazione, in **colonna 3** l'importo del reddito d'impresa, già compreso in colonna 1, assoggettabile a determinazione separata dell'imposta, per effetto dell'art. 33, comma 7, del D.L. n. 269 del 2003 convertito con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (concordato preventivo), (l'importo di rigo RH13, colonna 1, del quadro RH), in **colonna 4** l'importo del reddito di lavoro autonomo, già compreso in colonna 1, assoggettabile a determinazione separata dell'imposta, (concordato preventivo), (l'importo di rigo RH13, colonna 2, del quadro RH).

#### Riservato alle "Società non operative"

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che dichiarano nel **rigo RN1, colonna 1**, ovvero nel **rigo RN2, colonna 1**, un reddito al quale va sommato l'importo di rigo RN10 che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (quadro RS, rigo RS22, colonna 5, del Prospetto per la "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi"), sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RN1 o RN2 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RS23 e di rigo RN10).

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel quadro RA, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RN4** relativo ai redditi dei terreni.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:

- nella **colonna 5**, le ritenute d'acconto subite;
- nella **colonna 6**, le imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative al netto della quota eventualmente indicata al rigo RN13, colonna 4;
- nella **colonna 7**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario e, nella **colonna 8**, il credito d'imposta sui dividendi limitato, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta";

- nella **colonna 9**, gli altri crediti di imposta, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta", tra i quali:
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
  - il credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. 351 del 25/9/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23/11/2001.

Nel **rigo RN10**, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all'IR-PEG in società non soggetta a tale imposta devono indicare l'ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR, da imputare ai soci qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 122, comma 4, lett. a) e b), del TUIR.

L'imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un'operazione di trasformazione effettuata nel 2003, compilano il quadro RG, in quanto manca il bilancio nel quale ricostituire dette riserve. Tale indicazione va effettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello "ordinario" a quello "semplificato" di cui all'art. 79 del TUIR.

Nel **rigo RN11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei rigi da RN1 a RN10.

Nel **rigo RN12** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel quadro RM ad eccezione dei redditi attribuiti alla società dal soggetto che detiene direttamente o indirettamente il controllo di una CFC, che vanno indicati nel rigo successivo.

Nel **rigo RN13** in colonna 1, va indicato il totale dei redditi della CFC da imputare ai soci

Nella **colonna 2** vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dalla CFC.

Nella **colonna 3** vanno indicate le imposte sul reddito relative all'anno precedente pagate dalla CFC.

Nella **colonna 4** vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dalla CFC.

Nel **rigo RN14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del TUIR, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997.

I **rigi RN15** e **RN23** sono riservati alle società semplici e ai soggetti equiparati.

Nei **rigi RN15** e **RN16** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice), comprese quelle di rigo RD7, non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR.

Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RN11, anch'essi imputati ai soci. Nel rigo RN15, vanno indicate le predette perdite che possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per l'eccedenza nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; nel rigo RN16 vanno indicate le perdite dei primi tre periodi d'imposta, che possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (art. 8, comma 3, ultimo periodo, del TUIR). Quest'ultima disposizione si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997.

## 24.2

### Sezione I

Nelle **Sezioni I, II** e **III** vanno distintamente indicati gli oneri e le spese, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 19 per cento (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta" punto 1).

Nei **rigli** da **RN17** a **RN19**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 3, del TUIR, sostenuti dalla società:

- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati alle organizzazioni non governative;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel **rigo RN20**.

## 24.3

### Sezione II

Nei **RN21** e **RN22**, vanno indicati gli oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del TUIR, sostenuti dalla società, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta" punto 2).

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, va riportato nel **rigo RN23**.

## 24.4

### Sezione III

Nel **rigo RN24**, va indicato il totale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento di cui al quadro RP, rigo RP47.

## 24.5

### Prospetto da rilasciare ai soci o associati

Sulla base dei dati risultanti dal quadro RN, dal quadro RK, nonché dal quadro RS, RM o RH, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche (ATECOFIN 2004), nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

- 1) i dati identificativi del socio o associato;
- 2) il reddito complessivo (o la perdita) dichiarati agli effetti dell'imposta personale nel rigo RN11, colonna 1, del quadro RN; la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, precisando se trattasi di perdite riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabili senza limiti di tempo, indicate, rispettivamente, nel rigo RN15 e RN16, del medesimo quadro RN e il reddito agevolato ai fini DIT, indicato nella colonna 2 del rigo RN11;
- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;
- 4) la quota di reddito (o di perdita) relativa all'importo esposto al rigo RN11, colonna 1; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria relativa all'importo esposto ai rigi RN15 e RN16 imputabili al singolo socio o associato e la quota del reddito agevolato ai fini DIT;
- 5) la quota di reddito agevolato ex art. 33, D.L. n. 269/2003, assoggettabile a determinazione separata di cui al rigo RN11, colonne 3 o 4;
- 6) per i soggetti che hanno presentato comunicazione di adesione a concordato biennale, l'importo del reddito relativo al periodo d'imposta 2001 così come risulta dal modello CP, rigo CP15, colonna 2;
- 7) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
- 8) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero, indicando separatamente quelle effettivamente pagate da quelle figurative imputabili al singolo socio o associato. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è necessario indicare: l'anno di percezione del reddito estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascun stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. Si precisa che le imposte figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;
- 9) **distintamente per ciascuna CFC cui le società partecipa:**
  - i dati indicati nei campi 1, 2 e 3 dei rigi **RS31** e/o **RS32** del quadro **RS**;
  - la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai rigi da **RM15** a **RM18**;

- le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto nell'anno d'imposta 2003 assoggettato a tassazione separata;
  - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto nell'anno di imposta precedente assoggettato a tassazione separata;
  - le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l'importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 6 dei righe RS31 e/o RS32 del quadro RS);
- 10) le quote dei crediti d'imposta sui dividendi e degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 25, comma 8, e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nonché quelle relative agli altri crediti d'imposta spettanti;
  - 11) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis, comma 4, del TUIR, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997;
  - 12) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del TUIR;
  - 13) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del TUIR, e dell'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30;
  - 14) le spese sostenute per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 36 per cento, indicate nel quadro RP;
  - 15) la quota di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN12 del quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del quadro RM. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del TUIR effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere separatamente indicati per ciascun socio;
  - 16) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società (art. 52 o art. 79 del TUIR);
  - 17) l'importo detassato pro quota del reddito agevolato ex art. 4 della legge n. 383/2001, ai fini del ricalcolo dell'acconto dovuto da ciascun socio, a seguito dell'applicazione della proroga dell'agevolazione
  - 18) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data;
  - 19) la quota di reddito relativa alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia delle società di persone che, per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 388 del 2000, sono assoggettati a tassazione separata;
  - 20) la quota dei crediti d'imposta non usufruiti dalla società dichiarante. Tali crediti devono essere esposti dal socio nella propria dichiarazione al quadro RU del modello UNICO 2004 - Persone fisiche.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitali o altra società di persone.

## R25 - QUADRO RK - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.

Per le persone fisiche, nelle **colonne** da **1 a 6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.

Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.

Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 2003, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2003. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.

Nel **campo 10**, indicare **A** se trattasi di amministratore, **B** se trattasi di socio accomandante ed **R** negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel **campo 11**, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata.

Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Nel **campo 12**, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.

Il **campo 13** va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, a seguito della rideterminazione del reddito effettuato dalla società (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta" per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti).

Nel quadro RK vanno indicati anche i soggetti usciti dalla compagine sociale precedentemente al 2003, a cui spetti il credito d'imposta suddetto.

In tal caso devono essere compilate le colonne 1 e 13.

Nel quadro RK vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 2003 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli campi (o colonne) 1, 9, 11, 12 ed eventualmente 13.

Vanno compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo, qualora i nominativi da indicare siano più di tredici.

## R26 - QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI RAPPRESENTANTI

Il quadro RO contiene l'elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

In tale elenco devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

- A** se trattasi di socio amministratore;
- B** se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicato:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita, desumendolo dalla tabella riportata nel paragrafo 5 del capitolo II "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi".

## R27 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RD, RE, RF E RG

### 27.1

#### Generalità

Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF e RG:

- Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
- Conferimenti agevolati;
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi;
- Detassazione del reddito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

In tale quadro è presente, inoltre, un prospetto relativo agli utili distribuiti da imprese estere partecipate.

## 27.2

### Quadro di riferimento

Nel **rigo RS1**, va indicato il quadro di riferimento.

## 27.3

### Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone

A seguito della modifica introdotta nell'art. 122 del TUIR per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, il regime fiscale delle riserve formate da una società soggetta all'Irpeg trasformata in società non soggetta a tale imposta è differenziato a seconda che la trasformazione sia avvenuta prima del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 ovvero a decorrere da tale esercizio.

Nel primo caso si applicano le regole previste dalla normativa previgente, secondo cui in caso di distribuzione ai soci della società di persone, risultante dalla trasformazione, delle riserve formate prima della trasformazione stessa, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura dei 9/16 delle riserve e fondi, se formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 assoggettati ad Irpeg ordinaria e nella misura del 36 per cento delle riserve distribuite se formate con utili o proventi conseguiti in esercizi precedenti a quello predetto.

Inoltre, i soggetti interessati continuano a compilare il prospetto relativo alle riserve formate prima della trasformazione, secondo i criteri stabiliti per i periodi precedenti (**righe da RS2 a RS6**). Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, per le riserve o fondi distribuiti dalla società di persone, ai soci spetta un credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del TUIR a disposizione della società.

Ai fini della compilazione del prospetto relativo alle riserve, i soggetti interessati devono utilizzare i **righe da RS5 a RS7** e compilare i **righe RS8 e RS9** relativi al credito di imposta.

Dette riserve sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del TUIR:

- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
  - nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza detta indicazione;
  - nel periodo di imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha iscritto in bilancio le riserve con la indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito, passando da quello ordinario a quello semplificato di cui all'art. 79 del TUIR.
- Maggiori informazioni in merito sono contenute in **Appendice** alla voce "Crediti d'imposta".

#### A) Applicazione del regime anteriore a quello introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, con effetto anteriore al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 467 del 1997, in relazione alle riserve (diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR) costituite prima della trasformazione.

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Qualora, dopo la trasformazione, la riserva non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, che, non devono essere imputate ai soci. Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora, dopo la trasformazione, le riserve non siano state iscritte in bilancio ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo RS2** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.

Nel **rigo RS3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS5** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo RS6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

## B) Applicazione del regime introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avente effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito di imposta di cui all'art. 14 del TUIR, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, in relazione alle riserve, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR, costituite prima della trasformazione.

Tali soggetti devono compilare i **righe RS5 e RS6** con le modalità sopra illustrate nonché i successivi **righe RS7, RS8 e RS9**. In particolare, vanno indicati:

- nel **rigo RS7**, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi diversi da quelli dei righe RS5 e RS6;
- nel **rigo RS8** vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del TUIR memorizzate dalla società soggetta all'IRPEG prima della trasformazione:
  - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2003, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2003 Società di capitali (rigo RF81, colonna 3) della società prima della trasformazione;
  - in **colonna 2**, un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 5,625 per cento di rigo RF12, campo 6, del Mod. 760/RF/98;
  - in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta in caso di distribuzione delle riserve;
  - in **colonna 4**, il saldo finale, costituito dalla somma degli importi delle colonne 1 e 2, cui va sottratto l'importo di colonna 3;
- nel **rigo RS9** vanno indicati i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del TUIR, memorizzate dalla società soggetta all'IRPEG prima della trasformazione. In particolare va indicato:
  - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2003, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2003 Società di capitali (rigo RF81, colonna 4) della società prima della trasformazione;
  - in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta limitato in caso di distribuzione delle riserve;
  - in **colonna 4**, il saldo finale.

## 27.4

### Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto alle voci dei distinti righe si precisa che:

- nel **rigo RS10** nelle **colonne 1 e 2**, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;

– nel **rigo RS11** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

– nel **rigo RS12** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;

– nel **rigo RS13** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine all'evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei **rigli RS11, RS12 e RS13** i dati riepilogativi mentre il **rigo RS10** non va compilato.

## 27.5

### Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei rigli RG5 e RG6 del quadro RG e dei rigli RF5, RF6, RF29 e RF30 del quadro RF.

## 27.6

### Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione:

- a) delle società che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- b) delle società che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- c) delle società in amministrazione controllata e straordinaria;
- d) delle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- e) delle società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

La casella del **rigo RS18** va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RS19, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del TUIR, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS20, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS21, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei rigli da RS19 a RS21, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistati o ceduti nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 76, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS22, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RS22, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari.

Qualora nel **rigo RS22** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo (salva la prova contraria).

In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio e da indicare nella colonna 4, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994 prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RS22, colonna 5**, e la somma tra il reddito indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (o del rigo RN2) e l'importo di rigo RN10, colonna 1, del quadro RN, aumentata dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito (questi ultimi importi vanno indicati nel **rigo RS23**, compreso il reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001).

Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo è operato integrando il reddito di colonna 1 del rigo RN1 (o RN2) del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

## 27.7

### Detassazione del reddito (art. 4 della legge n. 383/2001)

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che operano nei Comuni destinatari delle proroghe previste dall'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dall'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 per effetto delle quali continuano ad applicarsi gli incentivi di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001. Secondo tali disposizioni è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili, realizzati secondo i termini di legge.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

**ATTENZIONE** Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del DL 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulta compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

L'agevolazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa in contabilità semplificata. Sono esclusi i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del TUIR e i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR.

Si rammenta, in base all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge n. 383, che la predetta agevolazione è alternativa alla DIT. Le due agevolazioni sono invece cumulabili quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per investimenti realizzati".

Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS24**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta 2003 per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;

- nei **righi** da **RS25** a **RS29**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei 5 periodi di imposta precedenti al 2003, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righi è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RS30**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS24 e la media degli importi indicati nei righi da RS25 a RS29 (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta il reddito agevolato, va indicato nel rigo RD6, o RE17 o RF42, colonna 1 ovvero RG23, colonna 1.

**27.8****Utili distribuiti da imprese estere partecipate**

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società cui siano stati imputati, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 1, del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dalla CFC, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente dichiarante ai sensi del comma 7 dell'art. 127-bis del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del Decreto n. 429 del 2001.

**Righi RS31 e RS32:**

per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.

Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, nei campi da 1 a 7, va indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC del modello UNICO 2004; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto cui risulta imputato il reddito, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 2**, la denominazione della CFC;
- la **casella 3**, deve essere barrata nel particolare caso disciplinato dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del Decreto n. 429 del 2001, di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti;
- nel **campo 4**, l'importo evidenziato per ogni CFC in colonna 2 dei righi da **RM15 a RM18** del quadro RM del Mod. **UNICO 2003 - SP** - riservati all'indicazione del reddito derivante da imprese estere partecipate (CFC) - nel caso in cui il dichiarante abbia compilato per l'anno d'imposta 2002 tale sezione del quadro RM;
- nel **campo 5**, il reddito imputato al dichiarante in relazione alla propria quota di partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, desunto dal quadro RM della **presente dichiarazione**;
- nel **campo 6**, gli utili distribuiti al dichiarante dalla CFC o dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'art. 127-bis, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001. L'importo indicato in tale campo, ovvero la somma degli importi indicati nel campo 6 di ogni rigo del presente prospetto (in caso di partecipazione a più CFC), deve trovare corrispondenza con l'importo indicato nel rigo RF40 o nel rigo RG21 dei quadri RF o RG del presente modello. L'importo deve essere indicato fino a concorrenza di quello risultante dalla somma dei valori dei campi 4 e 5 del presente rigo.

Si ricorda che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (V. casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte della CFC, tenendo sempre presente quale limite dell'importo da indicare, quello risultante dalla somma dei valori del campo 4 e 5 del presente rigo.

- nel **campo 7**, la differenza, **da riportare all'anno successivo**, tra la somma degli importi dei campi 4 e 5 e l'importo di campo 6.

**R28 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA****28.1**  
**Premessa**

Quest'anno il quadro RU, da utilizzare per l'indicazione dei crediti d'imposta, è stato completamente ristrutturato, nell'ottica di una razionalizzazione e semplificazione dell'esposizione dei relativi dati.

Si segnalano di seguito le principali novità:

1. Sono state previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, sei sezioni multimodulo, dalla X alla XV, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

La prima delle sezioni "pluricredito", precisamente la sezione X, è riservata all'indicazione dei dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate maturato in base ai differenti regimi agevolativi. Attese le diverse modalità di attribuzione del credito, dapprima fruibile in via automatica e successivamente concesso su istanza in relazione alle risorse annualmente disponibili, è stato previsto un codice identificativo che contraddistingue il credito in relazione al regime agevolativo e all'anno di presentazione dell'istanza.

Si indicano di seguito le "modalità di compilazione delle sezioni pluricredito".

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell'apposito campo "Mod. N." posto in alto a destra del presente quadro, il numero dei moduli compilati. Ad esempio, se nel corso del periodo d'imposta il contribuente ha fruito di entrambe le agevolazioni "carbon tax" e "caro petrolio", dovrà compilare due volte la sezione XIV, indicando in una i dati relativi al credito "carbon tax" e nell'altra tutti i dati relativi al credito "caro petrolio".

Si segnala che, a seguito della nuova suddivisione del quadro, i codici identificativi dei crediti d'imposta, indicati nell'apposita tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro, sono stati modificati.

Si evidenzia inoltre che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei rigi è identica in tutti i modelli UNICO 2004 con la conseguenza che, non essendo gli stessi crediti presenti in tutti i modelli, la numerazione sia delle sezioni che dei rigi non è consecutiva.

2. I dati relativi agli utilizzi dei crediti d'imposta, sia che si tratti di compensazione interna in diminuzione delle ritenute alla fonte e dell'IVA, esposta nei corrispondenti modelli di dichiarazione, che di compensazione esterna, eseguita con il modello di pagamento F24, debbono essere indicati, diversamente da quanto previsto nel modello UNICO 2003, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

**ATTENZIONE** Tenuto conto che parte degli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sono stati già indicati nel modello UNICO 2003, nel presente quadro RU debbono essere esposti solo gli utilizzi dei crediti precedentemente non dichiarati.

3. In ciascuna sezione è stato aggiunto un rigo relativo all'indicazione del credito versato, a seguito di ravvedimento, nell'ipotesi in cui l'ammontare del credito fruito nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sia superiore a quello effettivamente spettante (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002). In particolare, si rammenta che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione, ovvero entro il termine di presentazione della presente dichiarazione unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

4. I dati relativi al credito d'imposta "Compensi in natura" previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999 vanno indicati nella sezione XVI "Altri crediti d'imposta".

5. Sono stati inseriti i crediti d'imposta di recente istituzione:

- acquisto autoambulanze e mezzi antincendio (art. 20 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003);
- cessione attività regolarizzate (art. 14, comma 6, della L. n. 289 del 2002, come sostituito dall'art. 5-bis del D.L. n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003).

Si segnalano, inoltre, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:

- salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;

- possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, oltre che in diminuzione delle imposte, qualora le norme istitutive prevedano espressamente tale modalità.

Si segnala infine che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

**28.2****Sezione I****Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica****Codice credito 01**

**Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, comma 10, L. 448 del 1998; art. 4 D.L. 268 del 2000 convertito in L. 354 del 2000; art. 60 L. 342 del 2000; art. 29, L. 388 del 2000; art. 6 D.L. 356 del 2001; art. 21, comma 7, L. 289 del 2002; art. 17, comma 1, D.L. 269 del 2003)**

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.

Il credito d'imposta è fruibile ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000 previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nella presente sezione deve essere altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.

Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

L'agevolazione, in vigore sino al 30 giugno 2003 per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e sospesa a seguito del raggiungimento, per l'anno 2003, del limite di spesa accertato con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 15 luglio 2003 (G.U. n. 176 del 31 luglio 2003), **è stata ripristinata dall' art. 17, comma 1, lettera c), del D.L. n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, fino al 31 dicembre 2004.**

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU77, colonna 2, del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU2, colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
- nel **rigo RU2, colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6737"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel presente rigo deve essere indicato anche l'importo versato con il **codice tributo "6768"**;
- nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei rigi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
- nel **rigo RU6**, l'importo del credito residuo di cui al rigo RU 5 richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU7**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**28.3****Sezione II****Esercenti sale cinematografiche****Codice credito 02**

**Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60 del 1999)**

Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 254 del 30 ottobre 2000.

Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, mediante detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In particolare va indicato:

- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU66 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU10, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003;
- nel **rigo RU10, colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righe RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, utilizzabile ai fini dell'IVA dovuta per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

**28.4****Sezione III**

**Incentivi  
occupazionali  
ex art. 7 L. 388/2000  
e art. 63 L. 289/2002**

**Codice credito 03**

**Incentivi occupazionali (art. 7 L. n. 388 del 2000; art. 2 D.L. n. 209 del 2002; art. 63 L. n. 289 del 2002)**

**ATTENZIONE** Nella presente sezione devono essere indicati esclusivamente i dati relativi al credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 deve essere indicato nella sezione XII.

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge n. 388 del 2000, ha istituito un credito di imposta fruibile in via automatica, non subordinato cioè alla presentazione di un'apposita istanza, per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato realizzato tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003. Inoltre, il comma 10 del citato art. 7 ha previsto un ulteriore credito di imposta per gli incrementi occupazionali realizzati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 nelle unità produttive situate nelle aree svantaggiate, fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001. Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003.

Il credito è utilizzabile mediante i seguenti **codici tributo:**

**"6744" e "6745", per l'utilizzo dei contributi maturati entro la data del 30 giugno 2002; "6732" e "6733", per l'utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dei contributi maturati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002, nei limiti dell'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, in quote non superiori ad un terzo del totale, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002.**

L'art. 63, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha modificato la disciplina dell'agevolazione ed ha previsto:

- alla lett. a), primo periodo, la conferma per l'anno 2003, del credito d'imposta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 388 del 2000, limitatamente alle nuove assunzioni agevolabili che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002. Il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i **codici tributo "6751" e "6758"**;
- alla lett. a), secondo e terzo periodo, per l'anno 2003, per ogni ulteriore incremento rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, un credito d'imposta, nelle nuove misure ivi previste, fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il modello ICO, utilizzando i **codici tributo "6752", "6753" e "6754"**;
- alla lett. b), dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato alcun incremento occupazionale e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali alla predetta data, un credito d'imposta fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il medesimo modello ICO, utilizzando i **codici tributo "6755", "6756" e "6757"**.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001 e n. 11/E del 13 febbraio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU13, colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU43 del quadro RU del Mod. UNICO/SP/2003, **per la parte relativa al credito d'imposta, fruibile in forma automatica, maturato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 388 del 2000.**

Nel **rigo RU14**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate**;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **comprensivo dell'importo indicato nella colonna 1**;

- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate**;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 3**.

Nel **rigo RU15**, va indicato:

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6732" - "6733" - "6644" - "6745" - "6751" - "6758"** Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6752" - "6753" - "6754" - "6755" - "6756" - "6757"**.

Nel **rigo RU16, colonne 2 e 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU17, colonne 2 e 4**, va indicata la differenza fra la somma dei righe RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, delle corrispondenti colonne, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa.

Il **rigo RUDM**, riservato all'indicazione degli aiuti "*de minimis*" di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta indicato nelle colonne 1 e 3 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto "*de minimis*" concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, la data di concessione dell'ultimo aiuto "*de minimis*" di cui alle colonne 1 e/o 3 del rigo RU14;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli altri aiuti "*de minimis*" (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

## 28.5

### Sezione IV

#### Investimenti delle imprese editrici

#### Codice credito 04

#### Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8 L. n. 62 del 2001; D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143; D.M. 7 febbraio 2003)

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta fruibile in via automatica a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, e spetta nella medesima misura in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

L'eventuale eccedenza del credito, che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso, è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

**Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE".**

In particolare:

- nel **rigo RU18, colonna 1**, riportare l'importo indicato nel rigo RU84 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU18, colonna 2**, indicare l'ammontare del costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento agevolato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU19, colonna 2**, indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al tre per cento degli importi indicati nel rigo RU18, colonne 1 e 2;
- nel **rigo RU20, colonna 1**, riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU87 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU21, colonne 1 e 2**, indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente

dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;

- nel **rigo RU22, colonne 1 e 2**, indicare l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 delle corrispondenti colonne versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righe RU20 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righe RU19 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

## 28.6

### Sezione V

#### Esercizio di servizio di taxi

#### Codice credito 05

#### Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993 - art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000 - art. 23, legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d'imposta concesso per l'anno 2003 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.

Il beneficio concesso fino al 31 dicembre 2000 può essere utilizzato in diminuzione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso, nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi, ovvero recuperata mediante buono d'imposta.

Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU18 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU26, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l'anno 2003, al netto degli utilizzi eseguiti nel medesimo periodo già esposti nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU26, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003, al netto degli utilizzi eseguiti nel medesimo periodo già esposti nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU26, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26, colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6715" e "6731"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU27**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU26, colonna 4, versato a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;

- nel **rigo RU28**, la differenza tra la somma dei rigi RU24, RU25 e RU27 e la somma degli importi indicati nel rigo RU26, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo RU29**, l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo RU28 per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU30**, la differenza tra l'importo di rigo RU28 e quello di rigo RU29, utilizzabile successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

**28.7****Sezione IX****Investimenti  
in agricoltura**

ex art. 11 D.L.  
138/2002 e art. 69  
L. 289/2002

**Codice credito 09**

**Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla L. n. 178 del 2002; art. 69, L. n. 289 del 2002)**

**ATTENZIONE** Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2002 e/o nell'anno 2003. Si rammenta che il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere esposto nella sezione X indicando il codice credito "VS".

La disciplina dell'agevolazione, originariamente contenuta nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.

Per approfondimenti in ordine al nuovo regime si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU41** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei beni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato, in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RU42, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo, risultante dal rigo RU73, colonna 3, del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;

Nel **rigo RU42, colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6743"**;

Nel **rigo RU42, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;

Nel **rigo RU42, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo RU41 e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;

Il **rigo RU43** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nella **colonna 1**, va indicato il costo dei beni, relativi ad investimenti effettuati nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, che sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a struttu-

re produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;

- nella **colonna 2**, va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'importo di cui alla colonna 2 versato entro il suddetto termine, ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

**28.8****Sezione X****Investimenti aree svantaggiate**

**Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, L. n. 388 del 2000; art. 10 D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla L. 178 del 2002; art. 62, L. n. 289 del 2002)**

**ATTENZIONE** Nella presente sezione devono essere indicati:

- i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 e dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002;
- i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. I dati relativi al credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2002 e/o nell'anno 2003 dovranno essere indicati nella sezione IX.

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, è stato oggetto di vari interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina istitutiva delineando tre regimi agevolativi:

- il primo, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000;
- il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.

Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate ed, in particolare, per quanto concerne le aree ammissibili all'agevolazione ed alle percentuali d'intensità di aiuto applicabili, alle tabelle 1, 2, e 3 allegate alla circolare n. 32/E del 3 giugno 2003.

**Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti tre corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati dovranno riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti dovranno compilare più sezioni indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.**

**Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.**

**Investimenti ex art. 8  
L. 388/2000  
Codice credito VS**

1) **Codice credito "VS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. Il credito di imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2003 (G.U. n. 82 dell'8 aprile 2003) e 6 agosto 2003 (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2003), utilizzando il **codice tributo "6734"**. Per la restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 253 del 2002 e dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002, è stato istituito il **codice tributo "6747"**.

**Investimenti ex art. 10  
D.L. 138/2002  
Codice credito TS**

2) **Codice credito "TS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati a decorrere dall'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata nel 2002, nei limiti massimi previsti dall'art. 62, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6742"**. Per la restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 253 del 2002 e dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002, è stato istituito il **codice tributo "6748"**.

**Investimenti ex art. 62  
L. 289/2002  
Istanza 2003  
Codice credito S3**

- 3) **Codice credito "S3"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 dalla legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.  
Devono indicare il suddetto codice credito:
- i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2003, utilizzando il mod. ITS e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
  - i soggetti che nel 2003 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2002 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. **Gli importi relativi al credito maturato ed agli investimenti realizzati successivamente alla presentazione dell'istanza denegata nel 2002 devono essere ricompresi nei dati da indicare nella presente dichiarazione.** Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, comma 1, lett.f), della legge n. 289 del 2002, come integrato dall'art. 4, comma 132 e 133, della legge n. 350 del 2003, utilizzando il **codice tributo "6759"**, per gli investimenti effettuati nel Sud, e **"6773"**, per gli investimenti effettuati nel Centro Nord.

**Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che tutti i dati da indicare devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione.**

Nel **rigo RU44**, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni soprariportate.

Nel **rigo RU45**, vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi sopra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato. In particolare:

- nella **colonna 1**, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 388 del 2000 (vedasi al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
- nelle **colonne 2, 3 e 4**, barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001, ovvero di impresa di grandi dimensioni;
- nelle **colonne 5, 6 e 7**, va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta 2001, 2002 e 2003. In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

Nei **righi da RU46 a RU65**, in corrispondenza della regione nella quale sono stati realizzati gli investimenti agevolati, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nelle **colonne 2 e 3**, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti ;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle citate circolari;
- nella **colonna 5**, la percentuale di intensità d'aiuto, spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo, desunta dalle tabelle allegata alla circolare n.32 del 3 giugno 2003;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.

Nel **rigo RU66, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo, così come sotto specificato:

- in caso di codice credito **"VS"**, riportare l'ammontare indicato nel modello CVS, quadro B, sezione I, rigo 4;
- in caso di codice credito **"TS"**, riportare l'ammontare indicato nel quadro B, sezione I, rigo 4 di tutti i modelli CTS presentati.
- con riferimento al codice credito **"S3"**, la presente colonna non deve essere compilata.

Nel **rigo RU66, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei rigi da RU46 a RU65.

Nel **rigo RU66, colonna 3**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU66, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU66, colonna 5**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il risultato potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi.

Il **rigo RU67** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).

In particolare:

- nelle **colonne 1 e 2**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 3**, va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo di cui alla colonna 3 versato entro il suddetto termine, ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

## 28.9

### Sezione XI

**Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 - 13 e 14 aventi le medesime modalità di gestione.**

**I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità" art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR) e devono essere indicati, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso oppure, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.**

**Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.**

**Investimenti  
innovativi  
Codice credito 10**

**Spese di ricerca  
Codice credito 11**

**Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)**

**Spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998). Per la compensazione in F24 sono utilizzabili rispettivamente i **codici tributo "6713" e "6714"**.

**Commercio  
e turismo  
Codice credito 12**

**Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 L. n. 449 del 1997; artt. 53 e 54, legge n. 448 del 1998; art. 7, L. n. 488 del 1999; art. 3 DPCM 26 maggio 2000; art. 145, comma 74 L. n. 388 del 2000)**

La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6703" e "3887"**.

**Strumenti  
per pesare  
Codice credito 13**

**Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge n. 77 del 1997)**

Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6717"**.

**Imprenditoria  
femminile  
Codice credito 14**

**Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, legge n. 215 del 1992; art. 23 D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314)**

La norma istitutiva del credito d'imposta, contenuta nell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è stata abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, che ha contestualmente previsto la concessione dell'agevolazione sotto forma di contributo in conto capitale; **pertanto, nella presente sezione deve essere indicato l'eventuale credito d'imposta residuo ed il relativo utilizzo, compilando esclusivamente le colonne 1 e 2 relative alle annualità 1999 e 2000 di tutti i righi previsti nella sezione.** Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6718"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU68**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU69, colonne 1, 2, 3, 4 - per il credito "imprenditoria femminile" colonne 1 e 2** - l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
  - dal rigo RU6, colonne 2, 3, 4 e 5, del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003, per il credito **"investimenti innovativi"**;
  - dal rigo RU12, colonne 2, 3, 4 e 5, del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003 per il credito **"spese di ricerca"**;
  - dal rigo RU28, colonne 2, 3, 4 e 5, del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003 per il credito **"commercio e turismo"**;
  - dal rigo RU34, colonne 2, 3, 4 e 5, del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003 per il credito **"strumenti per pesare"**;
  - dal rigo RU39, colonne 2 e 3 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003 per il credito **"imprenditoria femminile"**;
- nel **rigo RU70, colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
- nel **rigo RU70, colonna 5**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.**

**ATTENZIONE Il rigo RU71 non è presente nella sezione;**

- nel **rigo RU72, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. Si segnala che detto ammontare va indicato al netto degli utilizzi effettuati nel citato periodo, già esposti nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU73, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69 e del rigo RU70, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU74, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU75, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU74 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU76, colonna 2**, la differenza tra la somma dei righi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei righi RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 3**, la differenza tra la somma dei righi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei righi RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 4**, la differenza tra la somma dei righi RU69, RU70 e RU75 e la somma degli importi dei righi RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 5**, la differenza tra la somma dei righi RU70 e RU75 e la somma degli importi dei righi RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

**28.10****Sezione XII**

**Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 15 - 16 - 17. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.**

**Assunzioni**

**ex art. 4 L. 449/1997  
Codice credito 15**

**Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge n. 449 del 1997)**

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto a favore delle piccole e medie imprese un credito d'imposta, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311, per le assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000.

Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6700"**.

**Assunzioni**

**ex art. 4 L. 448/1998  
Codice credito 16**

**Credito d'imposta per incentivi occupazionali (art. 4 della legge n. 448 del 1998)**

**ATTENZIONE Il credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002 deve essere indicato nella sezione III.**

Il credito d'imposta di cui dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto sino al 31 gennaio 2001, è stato limitato, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6705"**.

**Incentivi per la  
ricerca scientifica  
Codice credito 17**

**Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 L. n. 449 del 1997; D.Lgs. n. 297 del 1999, attuato con D.M. 8 agosto 2000)**

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 18 maggio 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6701"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU77**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
  - dal rigo RU22 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003, per il credito **"assunzioni ex art. 4 L. 449/1997"**;
  - dal rigo RU43 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003, per il credito **"assunzioni ex art. 4 L. 448/1998" per la parte riferita alla sola componente riguardante detto credito (esclusa la parte relativa al credito maturato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 63 della legge n. 289 del 2002 che va indicata nella sezione III, rigo RU13)**;
  - dal rigo RU59 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003 per il credito **"incentivi per la ricerca scientifica"**;
- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **In particolare, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 449 del 1997", si fa presente che il rigo può essere compilato nei soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 448/1998" il rigo non deve essere compilato;**
- nel **rigo RU80, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU80, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80, colonna 3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nella presente colonna le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU80, colonna 3 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU82**, la differenza fra la somma dei rigi RU78, RU79 e RU81 e la somma degli importi indicati nel rigo RU80, colonne 1, 2, e 3, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

## 28.11

### Sezione XIII

#### Rottamazione veicoli Codice credito 18

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici credito 18 - 19- 20 - 21. Per le modalità di compilazione della sezione si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

**Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli (art. 29 D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997; art. 1 D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997; art. 22 L. n. 266 del 1997; art. 6 L. n. 140 del 1999; art. 54, comma 4, L. n. 488 del 1999)**

L'art. 29 del D.L. n. 669 del 1996 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli per trasporto promiscuo nonché di ciclomotori o motoveicoli che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti.

Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6710" e "6712"**.

#### Rottamazione macchine agricole Codice credito 19

**Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449 del 1997 - art. 29 D.L. n. 669 del 1996 - art. 145, comma 36 L. n. 388 del 2000)**

L'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici delle macchine e attrezzature agricole, di cui all'art. 57 del

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale da quest'ultimo riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti. Il credito d'imposta, è stato disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6711"**.

### **Veicoli elettrici, a metano o a GPL Codice credito 20**

**Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, comma 2, D.L. 324 del 1997 convertito nella L. n. 403 del 1997; D.M. n. 256/1998; art. 6, comma 4, L. 140 del 1999; art. 145, comma 6, L. n. 388 del 2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28 L. 273 del 2002; D.M. 183 del 2003)**

Beneficiano del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL.

Per le modalità di attribuzione del contributo si rinvia ai decreti di attuazione sopraccitati.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6709"**.

### **Metanizzazione Sardegna Codice credito 21**

**Metanizzazione della Sardegna (L. n. 73 del 1998)**

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, ha previsto la concessione di un credito di imposta, le cui modalità di fruizione sono state fissate con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a favore delle imprese appartenenti a specifiche categorie, che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, per i maggiori costi di produzione sostenuti come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Detto credito compete nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001 e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6708"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU83**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
  - con riferimento al credito "rottamazione veicoli", dal rigo RU47 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
  - con riferimento al credito "rottamazione macchine agricole", dal rigo RU51 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
  - con riferimento al credito "veicoli elettrici, a metano o a GPL", dal rigo RU55 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
  - con riferimento al credito "metanizzazione Sardegna", dal rigo RU62 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Questo rigo non deve essere compilato sia con riferimento al credito "metanizzazione Sardegna", poichè non è stato emanato nell'anno 2003 il bando per l'attribuzione del contributo, sia con riferimento al credito "rottamazione veicoli", in quanto l'agevolazione non è più operativa;**
- nel **rigo RU86, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU84 e RU85 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e, per il credito "metanizzazione Sardegna", anche delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo, dovute per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo già esposti nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU86, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo già esposti nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;

- nel **rigo RU86, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU86, colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nella presente colonna le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU87**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU86, colonna 4, versato a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU88**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma dei rigi RU84, RU85 e RU87 e la somma degli importi indicati nel rigo RU86, colonne 1, 2, 3 e 4 utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

**28.12****Sezione XIV**

**Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 22 e 23. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.**

**Carbon tax  
Codice credito 22**

**Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax) (art. 8 L. 448 del 1998; D.P.R. n. 277 del 2000; art. 2 D.L. n. 268 del 2000; art. 2 D.L. n. 356 del 2001; art. 21, comma 7 L. 289 del 2002; art. 17, comma 2, D.L. 269 del 2003 convertito dalla L. 326 del 2003) codice credito: 22**

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un credito d'imposta a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, pari all'incremento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio per autotrazione.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso in base alle modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6730"**.

**Caro petrolio  
Codice credito 23**

**Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (caro petrolio) (art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla L. n. 343 del 2000; art. 25 L. n. 388 del 2000; art. 8 D.L. n. 356 del 2001, convertito dalla L. n. 418 del 2001; art. 5 D.L. n. 452 del 2001 convertito dalla L. n. 16 del 2002; art. 1 D.L. n. 138 del 2002 convertito dalla L. n. 178 del 2002; art. 16, comma 1, D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003)**

Il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, prevede a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune il riconoscimento di un credito d'imposta rapportato ai consumi di gasolio.

Per l'individuazione delle misure di riduzione dell'aliquota delle accise si rinvia ai DD.MM. 19 marzo 2001, 9 ottobre 2001 e 1 febbraio 2002.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal DPR 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU89**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2003;
- nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2003;
- nel **rigo RU92**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU91 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;

- nel **rigo RU93**, l'importo che non ha trovato capienza, costituito dalla differenza tra la somma dei rigi RU90 e RU92 ed il rigo RU91, da chiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

**28.13****Sezione XV**
**Assunzione  
detenuti  
Codice credito 24**

**Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24 - 28. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.**

**Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4 L. 193 del 2000; D.I. 25 febbraio 2002, n. 87)**

La legge 22 giugno 2000, n. 193 ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.

Il credito in questione, che è cumulabile con altri benefici compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 mediante il **codice tributo "6741"**.

**Mezzi antincendio  
e ambulanze  
Codice credito 28**
**Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20 del D.L. n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003)**

L'articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, comma 1, della L. n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 % del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.

Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il codice tributo **"6769"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU94**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU95**, da compilarsi esclusivamente per il credito **"assunzione detenuti"**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU96 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003.
- nel **rigo RU96**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU97**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già espresse nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003. Per il credito "Mezzi antincendio e autoambulanze" questo rigo non va compilato.
- nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU97 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU99**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU95, RU96 e RU98 e l'importo indicato nel rigo RU97, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

**28.14**
**Sezione XVI  
Altri crediti  
d'imposta**
**Codice credito 99**

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, fra i quali:

- il credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della L. n. 488 del 1999, utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
- il credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU100**, l'ammontare complessivo dei crediti residui non utilizzati;
- nel **rigo RU101**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2, 3 e 4** l'importo del credito di cui al rigo RU100 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva ex D.Lgs. n. 358

del 1997 dovute per l'anno 2003, nonché l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 nell'anno 2003. Non devono essere indicati nel presente rigo gli utilizzi effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;

- nel **rigo RU102**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU101, colonna 4, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU103**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma dei rigi RU100 e RU102 e la somma degli importi indicati nel rigo RU101, colonne 1, 2, 3 e 4 utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

**28.15****Sezione XVII  
Creditori  
verso EFIM****Codice credito 32****Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1 del D.L. n. 532 del 1993, convertito dalla L. n. 111 del 1994; art. 8 del D.L. n. 26 del 1995, convertito dalla L. n. 95 del 1995; art. 6 D.L. n. 415 del 1995, convertito dalla L. n. 507 del 1995)**

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, che beneficiano, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU104**, l'importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU103 del quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU105**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU106, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per l'anno 2003, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU106, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta per l'anno 2003 per la quale si fruisce della sospensione. Non devono essere indicati nel presente rigo i versamenti sospesi nel medesimo periodo, già esposti nel quadro RU del Mod. UNICO SP/2003;
- nel **rigo RU106, colonna 3**, l'importo complessivo delle iscrizioni a ruolo, relative alle ritenute e all'IVA, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU107**, la differenza tra l'importo di rigo RU104 e la somma degli importi dei rigi RU105 e RU106, colonne 1, 2 e 3.

**28.16****Sezione XVIII  
Credito d'imposta  
per cessione  
attività  
regolarizzate****Codice credito 33****Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate (art. 14, comma 6, della L. n. 289 del 2002, come sostituito dall'art. 5-bis del D.L. n. 282 del 2002, convertito dalla L. n. 27 del 2003)**

La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che regolarizzano le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, tenuti a versare, nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti.

A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n. 282 del 2002, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, attribuisce un credito d'imposta, da utilizzare ai fini IRPEF o IRPEG, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono effettuate le variazioni o iscrizioni, avvenga la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.

In particolare, va indicato:

- nel **rigo RU108**, il valore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU109**, il credito d'imposta spettante pari al 6 per cento dell'importo indicato nel rigo RU108;

- nel **rigo RU110**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU109 distribuito ai soci.  
Detto ammontare non deve essere riportato nella sezione XX riservata all'indicazione dei "crediti d'imposta distribuiti ai soci";
- nel **rigo RU111**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo del rigo RU109 e l'importo del rigo RU110, da riportare nella successiva dichiarazione.

**28.17****Sezione XIX****Crediti d'imposta attribuiti dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR**

Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d'imposta.

**Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione.**

In particolare, nei rigi da **RU112** a **RU115** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto dal soggetto partecipato, indicato nella tabella sottoriportata;
- nella **colonna 2**, l'anno in cui il credito d'imposta è stato concesso al soggetto partecipato;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto partecipato;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto dal soggetto partecipato.

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato in proprio, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei rigi RU41 e RU66 rispettivamente delle sezioni IX e X). Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo al soggetto partecipato in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione", in corrispondenza della colonna relativa all'anno di maturazione del credito.

Qualora la tipologia del credito attribuito non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".

Nel caso in cui il numero dei rigi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

**28.18****Sezione XX****Crediti d'imposta distribuiti ai soci**

Questa sezione va utilizzata in relazione ai crediti d'imposta che possono essere distribuiti in tutto o in parte ai propri soci od associati.

**Si rammenta che i crediti d'imposta relativi alla "carbon tax" (codice credito 22), al "caro petrolio" (codice credito 23) ed ai "creditori verso EFIM" (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).**

Si segnala che non deve essere riportato nella presente sezione il credito d'imposta spettante a seguito della cessione delle attività regolarizzate, indicato nella sezione XVIII.

In particolare, nei rigi da **RU116** a **RU120** vanno riportati, per ogni credito d'imposta e per ogni anno di riferimento, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito distribuito al socio o associato, desunto dalla tabella codici crediti d'imposta sotto riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno d'insorgenza del credito in capo all'avente diritto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito distribuito dal soggetto dichiarante.

In relazione ai crediti distribuiti, deve inoltre essere compilata la sezione del quadro RU con riferimento alla specifica tipologia del credito, tenendo presente le seguenti istruzioni.

Gli importi dei crediti distribuiti, indicati nel presente prospetto, devono essere detratti, al pari di quelli utilizzati, dal credito dell'anno precedente e/o da quello spettante nel periodo di riferimento, al fine di determinare il credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione (residuo anno precedente + concesso + riversato – utilizzato – distribuito = residuo da riportare).

Qualora la specifica tipologia del credito preveda l'indicazione nel quadro RU degli importi in più anni, occorre, nei modi sopra indicati, tener conto dei crediti distribuiti nel calcolo del credito residuo da indicare nelle corrispondenti colonne relative alle diverse annualità interessate.

Nel caso in cui il credito da distribuire sia pervenuto al dichiarante a seguito di attribuzione da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, dovrà essere previamente compilata la sezione XIX "Crediti d'imposta attribuiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir", tenendo conto per la compilazione delle relative istruzioni.

Qualora il numero dei rigi della presente sezione non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

## TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	VII
Carta per editori	08	VIII
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art.10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Imprenditoria femminile	14	XI
Assunzioni ex art. 4, L. 449/1997	15	XII
Assunzioni ex art. 4, L. 448/1998	16	XII
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Rottamazione veicoli	18	XIII
Rottamazione macchine agricole	19	XIII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XIII
Metanizzazione Sardegna	21	XIII
Carbon tax	22	XIV
Caro petrolio	23	XIV
Assunzione detenuti	24	XV
Sviluppo sostenibile	25	XV
Trasporto PMI siciliane	26	XV
Integrazione culturale	27	XV
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XV
Giovani sportivi	29	XV
Regimi fiscali agevolati	30	XV
Istituti di cultura italiani	31	XV
Creditori verso EFIM	32	XVII
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	33	XVIII
Altri crediti d'imposta	99	XVI

## R29 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

### 29.1 Generalità

**ATTENZIONE** I contribuenti che **nel corso dell'anno 2003** hanno presentato la "dichiarazione riservata" delle attività detenute all'estero sono esonerati dall'obbligo di compilazione del presente modulo, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

- i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500,00. Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;
- gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso del-

l'anno non siano intervenute movimentazioni. Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da rapporti e pronti contro termine con controparti non residenti). Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 16-bis del TUIR.

Tipo di attività detenuta all'estero	Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici)	- in ogni caso
Immobili all'estero	- se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto - in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del TUIR
Preziosi ed opere d'arte	- solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli pubblici esteri emessi in Italia)	- in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 13 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.

Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del quadro deve essere compilato indicando il codice fiscale della società.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

## 29.2 Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
  - 1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  - 2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
  - 1** se denaro;
  - 2** se assegni bancari
  - 3** se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2003, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004.

## 29.3 Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I;
- nella **colonna 4**, barrare nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa e titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

## 29.4 Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" posta in **Appendice**;

- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  - 1** per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  - 2** per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  - 3** per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla **colonna 9** della Sezione I.

Se la società ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, la società può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella **colonna 7** e il codice operazione nella **colonna 3**. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

## R30 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

### 30.1

#### Generalità

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre 2003, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annue, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica, e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2003.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

### 30.2

#### Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti da 3 a 5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

**30.3****Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi**

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato. In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** "Elenco dei Paesi e Territori esteri");
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

## **R31 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO**

**31.1****Premessa**

Con l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata introdotta anche nel nostro ordinamento, attraverso l'aggiunta al TUIR dell'art. 127-bis, una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori, da individuarsi in via preventiva con apposito decreto ministeriale, caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali").

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, emanato in forza del comma 8 dello stesso art. 127-bis e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della nuova disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpello, da presentarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 127-bis. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinate alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate, prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'IRPEG o dell'IRPEF) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento. Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto n. 429 del 2001, la disciplina sulle CFC si rende applicabile, con riferimento al soggetto residente partecipante, a decorrere dal periodo

d'imposta del soggetto partecipante residente, che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 127-bis, comma 4, del TUIR che individuano i Paesi e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetta black list) e con riferimento ai redditi dell'impresa controllata estera anche essi conseguiti a decorrere dall'esercizio o periodo di gestione successivo a quello in corso alla predetta data.

Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 127-bis del TUIR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

### 31.2

#### Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia, che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 127-bis del TUIR.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

**Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.**

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

### 31.3

#### Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati relativi al controllo;
- la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione III**, riservata alle perdite d'impresa non compensate;
- la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- la **sezione V**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

### 31.4

#### Sezione I Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione della CFC;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata in **Appendice**);

- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla tabella Elenco dei Paesi e Territori esteri riportata in **Appendice**).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:  
**"1"** – se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;

**"2"** – se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;

**"3"** – se la società esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto del soggetto estero controllato né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

**"1"** – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);

**"2"** – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;

**"3"** – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;

**"4"** – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;

**"5"** – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;

**"7"** – nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

Il **campo 10**, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

## 31.5

### Sezione II Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, del TUIR, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo IV e quelle degli artt. 96, 96-bis, 103, 103-bis del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 102 del TUIR (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio dell'impresa estera anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione V** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).

**In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.**

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione. L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

### 31.6

#### Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2004 Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 127-bis del TUIR.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

- nel **rigo FC24**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del TUIR;
- nel **rigo FC25**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
  - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5 del TUIR;
  - l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del TUIR;
- nel **rigo FC32**, il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., i quali sono tassabili, in base all'art. 96 del TUIR, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96 del TUIR, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra-UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con Decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76 del TUIR);
- nel **rigo FC33**, il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis del TUIR. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del TUIR, in virtù della quale la predetta esenzione è riconosciuta nel caso in cui lo Stato extra-UE di residenza della società distributrice dei dividendi sia caratterizzato da un regime di tassazione non privilegiato, in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni;
- nel **rigo FC35**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo;
- nel **rigo FC36**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
  - l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;

- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, TUIR);
- nel **rigo FC38**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC39**, va riportato nel **rigo FC40**. Nel caso in cui nel rigo FC38 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC43 senza essere preceduta dal segno "–";
- nel **rigo FC41**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC40;
- nel **rigo FC42**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC40 e quello di cui al rigo FC41;
- nel **rigo FC44**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

**31.7****Sezione III  
Perdite  
non compensate**

**Nei righe da FC45 a FC46 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC41 del presente quadro. Nel rigo FC47 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del TUIR.**

**31.8****Sezione IV  
Imputazione  
del reddito  
ai soggetti  
partecipanti  
residenti**

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC. Si riportano di seguito alcuni esempi:
  - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
  - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
  - soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC42;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC44.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2004 SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

**31.9****Sezione V  
Attestazioni sulla  
conformità o  
congruità dei  
valori di bilancio**

La sezione V va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2).

**R32 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI****32.1****Generalità**

Il quadro RX deve essere compilato da chi ha crediti e/o eccedenze di versamento a saldo da utilizzare in compensazione e/o per la richiesta di eventuali rimborsi.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

**32.2****Sezione I  
Utilizzo dei crediti  
e delle eccedenze**

Nei **rigli** da **RX1** a **RX8** riportare:

- in **colonna 1**, l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
  - al **rigo RX1** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei rigli VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei rigli VL38;
  - al **rigo RX2** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ95;
  - al **rigo RX3** (imposta sostitutiva di cui al quadro RT), l'importo a credito di cui al rigo RT34.
- in **colonna 2**, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

**La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e riportare:**

- in **colonna 3**, il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedere Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2004 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata);
- in **colonna 4**, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e/o da computare in detrazione al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 3.

**32.3****Sezione II  
Riepilogo IVA**

Nel **rigo RX9** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. Il rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel **rigo RX9** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei rigli VL38, e la somma degli importi a credito indicati nei rigli VL39.

**32.4****Sezione III  
Riporto  
di eccedenze  
dalla precedente  
dichiarazione  
che non trovano  
collocazione nei  
relativi quadri**

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2003 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;

- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n.241 del 1997.

**ATTENZIONE** La presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

Nei righe da **RX10** a **RX14**:

- in **colonna 1**, codice tributo: indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello UNICO 2003, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2003 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24: indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.  
Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicare l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicare l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante tra l'importo di cui a **colonna 2** e la somma degli importi di cui a **colonne 3** e **4**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2003 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro, la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

## R33 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

### 33.1

#### Versamenti

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRAP, devono essere eseguiti **entro il 21 giugno 2004** (in quanto il 20 giugno è festivo) ovvero **entro il 20 luglio 2004**.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2003 e prima rata di acconto per il 2004) nel periodo dal 22 giugno al 20 luglio 2004 devono applicare, sulle somme da versare, la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo.

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 21 giugno 2004 (in quanto il 20 giugno è festivo) ovvero entro il 20 luglio 2004. Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade il 16 marzo 2004, i contribuenti che si avvalgono della possibilità di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 marzo al 21 giugno 2004, devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 22 giugno al 20 luglio 2004 deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 21 giugno 2004.

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33 **inclusa, dal 1° gennaio 2003, l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003)**.

Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (es. acconti, ra-

teazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irap, imposte sostitutive, IVA) vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24 presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammesso:

- l'utilizzo presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata;
- l'utilizzo presso i concessionari di assegni bancari o circolari e/o di vaglia cambiari di importo pari al saldo finale del modello di versamento;
- il versamento con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria;
- l'utilizzo, presso gli sportelli postali abilitati, di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG, l'IRAP e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è di euro 10,33), è pari a euro 1,03;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- i contribuenti IVA trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo complessivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

## 33.2

### Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Enti locali, Inail, Enpals) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. La compensazione si effettua con il Modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti. I crediti risultanti dal modello UNICO 2004 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere pre-

sentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio (semprechè, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

**ATTENZIONE** Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita e, pertanto, il contribuente che opera la compensazione è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è pari ad euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Per gli importi che risultano a credito, il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX8 del quadro RX - Sezione I;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righe da RX1 a RX8 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare, compresa la detrazione.

Ad esempio:

- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2004 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
  - nel caso dell'Irap, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per il 2004 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
- È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irap può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irap.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito IVA andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito IVA risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito IVA risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito IVA andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione IRAP risultino, ad esempio, un credito Irap ed un debito a titolo di acconto Irap dovuto per il successivo periodo di imposta, il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irap risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto Irap dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposi-

zioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irap andrà indicato al netto della parte di credito Irap utilizzato in diminuzione del predetto debito;

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irap risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto Irap dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Irap e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irap risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 4, il credito Irap andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

**ATTENZIONE** Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2003/2004 in scadenza al 16 febbraio 2004, potrà essere utilizzato in compensazione da tale data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

## 33.3

### Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'IVA ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

I contribuenti, titolari di partita IVA, possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 21 giugno 2004 (in quanto il 20 giugno è festivo), ovvero entro il 20 luglio 2004 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio, ovvero, entro il 16 agosto 2004, con l'applicazione degli interessi, rispettivamente, dello 0,42 per cento ovvero dello 0,43 per cento.

Al riguardo si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	21 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	16 luglio	0,42	16 agosto	0,43
3^	16 agosto	0,92	16 settembre	0,93
4^	16 settembre	1,42	18 ottobre	1,43
5^	18 ottobre	1,92	16 novembre	1,93
6^	16 novembre	2,42		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti, non titolari di partita IVA, possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 21 giugno 2004 (in quanto il 20 giugno è festivo), ovvero entro il 20 luglio 2004, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno, ovvero entro il 2 agosto 2004 (in quanto il 31 luglio cade di sabato ed il 1° agosto è festivo), con l'applicazione degli interessi, rispettivamente, dello 0,15 per cento ovvero dello 0,17 per cento.

Al riguardo si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	21 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	30 giugno	0,15	2 agosto	0,17
3^	2 agosto	0,65	31 agosto	0,67
4^	31 agosto	1,15	30 settembre	1,17
5^	30 settembre	1,65	2 novembre	1,67
6^	2 novembre	2,15	30 novembre	2,17
7^	30 novembre	2,65		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

### III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il **servizio telematico Entratel** riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il **servizio telematico Internet, (Fisconline)**, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

**Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.**

**Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.**

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) alla voce "**Servizi telematici**".

## 1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi **telematici** richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche **minime**:

### Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

### Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, *Internet Explorer* 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

## 2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la propria dichiarazione UNICO 2004;
- compilare il modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

## 3. UTENTI ABILITABILI

### 3.1

#### Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno **2004** alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta **2003** un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);

- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:

- **le banche convenzionate;**
- **le Poste italiane S.p.A.**

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

## 3.2

### Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, devono utilizzare il servizio telematico *Internet*, se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica, **i quali utilizzano** il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

- utilizzare il servizio telematico *Internet*
- consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
- avvalersi di intermediari abilitati.

**ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le PROPRIE dichiarazioni.**

## 4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

### 4.1

#### Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

### 4.2

#### Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto prevedono di segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio. Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

### 4.3

#### Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

### 4.4

#### Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- collegarsi al sito WEB (**Fisconline** o Entratel);
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

#### 4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti.

Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

#### 4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

## 5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

#### 5.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

**5.2****Dichiarazioni scartate**

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "\*\*\*";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "\*\*\*C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

**5.3****Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore**

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

**5.4****Dichiarazioni doppie**

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di effettuare l'operazione descritta.

Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica, l'esito della loro elaborazione.

## 6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

### 6.1

#### Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito **www.agenziaentrate.gov.it**, oltre che presso gli uffici **dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333**.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

### 6.2

#### Accesso al servizio

**Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:**

- a) via Internet, all'indirizzo <https://entratel.agenziaentrate.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;**
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.**

**In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.**

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

**Importante:** le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

### 6.3

#### Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum", tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario.

Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente. A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, **l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione"**.

**Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel. Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.**

**ATTENZIONE** L'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possiede più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

## 6.4

### Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

## 7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

### 7.1

#### Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> ed eseguire le operazioni illustrate nella **sezione "Se non hai il Pin, richiedilo"**.

L'interessato otterrà subito una prima parte del **codice Pin** e riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del **codice Pin** sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

**Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.**

### 7.2

#### Accesso al servizio

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider*.

### 7.3

#### Codice Pin

Il **codice Pin** viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, etc ).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

## 7.4

## Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> dove è possibile consultare la voce "Ti aiuto? Domande più frequenti", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

## 8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

### Comunicazione di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

### Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

### Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

### Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il **codice Pin** del proprietario del file stesso.

Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.

### Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

### File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni.

Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

### File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

### Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

## IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2004 (approvate con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 23 del 29/01/2004) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2004, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2004).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2004 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2004 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2004 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2004 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

Si ricorda che, ai fini dell'**adeguamento agli studi di settore**, per i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sia "in via autonoma" che all'interno del modello UNICO, per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001 e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento.

Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.

## APPENDICE

### ■ Accantonamenti ai fondi di previdenza

Gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2, del Tuir. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

### ■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

### ■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

### ■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91 sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997). La possibilità di fruire delle agevolazioni re-

cate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;

- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

### ■ Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate. Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, è consentito assumere, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

### ■ Canone di locazione - Casi particolari

Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente

maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;

- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:

a. se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:

- se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.

- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

b. se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c. se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4:

- riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

### ■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone conven-

zionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

### ■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

Devono considerarsi contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato quelli la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir. Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili riguardano solo i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1 gennaio 1998 o in esercizi successivi.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso in cui, invece, il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammes-

sa in deduzione, occorrerà procedere oltretutto al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, l'importo del contributo da incassare, a decorrere da detto esercizio, dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare, l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento per quei contributi incassati a partire dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per quelli incassati negli esercizi precedenti.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione.

Si precisa che, tale speciale disposizione transitoria, è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

### ■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2003 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2003, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28 per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e euro 7.746,85 qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

### ■ Crediti d'imposta

#### 1. Credito d'imposta sui dividendi

Ai sensi dell'art. 14 del Tuir, se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al:
 

- 58,73 per cento per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

- 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001;
- 51,51 per cento (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), della L. n. 289 del 2002), per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14,

- il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

Il credito d'imposta non compete nell'ipotesi degli acconti sui dividendi distribuiti dalle società di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, in base alle disposizioni previste dall'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. In questo caso, infatti, il regime degli acconti sui dividendi è quello dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

#### 2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi del-

l'art. 42, comma 4 bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

Per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 2003, il predetto credito di imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi specializzati in società di piccola e media capitalizzazione costituisce credito di imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi.

Al suddetto credito limitato si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del Tuir. L'imposta corrispondente al credito di imposta limitato è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato Tuir secondo i criteri previsti per gli utili indicati al numero 2 del predetto comma.

### 3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Relativamente ai fondi per i quali le società di gestione del risparmio hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre n. 410, è previsto un credito d'imposta a favore dei partecipanti a tali fondi ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto. Ai sensi dell'art. 7, i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonché le plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti ad imposizione salvo che le partecipazioni siano relative ad imprese commerciali. Sui proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio, è riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo d'imposta.

### 4) Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d'imposta spettante, è necessario calcolare le maggiori imposte pagate in relazione ai canoni non percepiti e accertati nel procedimento giurisdizionale, riliquidando

le dichiarazioni dei redditi di ciascuno degli anni ai quali i predetti canoni si riferiscono.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

In sostanza, per ciascun anno, occorre sottrarre dal reddito complessivo i canoni non percepiti nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ilor ed Irpef ed imputare la rendita catastale del fabbricato per rideterminare le imposte dovute. La differenza tra l'Ilor effettivamente pagata e quella risultante da tale calcolo, costituisce il credito di imposta spettante, che le società di cui all'art. 5 del Tuir possono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso.

Le società, inoltre, dovranno dare comunicazione ai soci, partecipanti alla società negli anni oggetto del provvedimento, della rideterminazione del reddito effettuata ai fini Irpef, al fine di consentire agli stessi la riliquidazione delle proprie dichiarazioni dei redditi, in conseguenza del minor reddito derivante dalla partecipazione agli utili.

Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Per quanto riguarda il termine relativo ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1994, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di sfratto conclusosi nel 2003.

### 5) Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis e dell'art. 94 comma 1-bis del Tuir, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir. Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 36 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n.322 del 1998. Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, indicati nel punto 34 della certificazione, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a

quello in corso al 1° gennaio 2003, indicati nel punto 43 della certificazione, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 51,51 per cento dei dividendi stessi. Per gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, indicati nel punto 40 della certificazione, il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento.

Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta. Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo + credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo + crediti d'imposta sui dividendi}}$$

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

### ■ Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro

L'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispone che le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro.

Con D.M. del 17 maggio 2002 è stato determinato che dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo le suddette spese sono deducibili per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.

La deducibilità si applica per le spese sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004 e spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune. Con l'art. 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata fornita l'interpretazione autentica dell'art. 70, comma 6, della L. n. 448 del 2001.

Con tale interpretazione viene sancito che la suddetta deducibilità spetta anche con riferimento ai micro-nidi e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dai datori di lavoro.

### ■ Detassazione degli investimenti ambientali

L'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali,

che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorra alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati dall'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.

L'art. 30 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha modificato il comma 17 dell'art. 6 della legge n. 388 del 2000, stabilisce che le imprese devono provvedere a comunicare, entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale, gli investimenti agevolati.

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

#### ■ Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo per investimenti realizzati

**L'articolo 4, comma 1, della legge 383 del 2001 così come prorogato dall'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dall'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ha previsto la detassazione dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti agevolabili, realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.**

Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati. L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e non vale ai fini IRAP. Poiché la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione de-

gli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, comma 5 e 5-bis, e 102 del Tuir.

L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, Tuir) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato. Sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi con l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.

Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del Tuir.

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto. Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.

L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato.

In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Il comma 6 dello stesso art. 4, prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale

dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.

L'art. 4, infine, al comma 7 prevede che l'acconto dell'IRPEF, da versare per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge dell'agevolazione, è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione. Pertanto, le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, che calcolano l'acconto relativo al periodo di imposta 2004 sulla base dell'imposta liquidata per il 2003, devono rideterminare tale imposta considerando il reddito al lordo dell'agevolazione.

#### ■ Eventi eccezionali

##### TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI

#### 1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

#### 2 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29.10.2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i soggetti come definiti dal DPCM 29/10/2002 (G.U. n.258 del 4 novembre 2002), sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 10 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003).

#### 3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i soggetti come definiti dal DPCM 31/10/2002 (G.U. n.258 del 4 novembre 2002) sono

stati sospesi dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dai decreti ministeriali 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9/01/2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003).

**4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002**

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i soggetti, come definiti dal DPCM 29/11/2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) sono stati sospesi dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002), e successivamente prorogati al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003). Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, art. 3, è stata disposta la ripresa della riscossione dei predetti versamenti sospesi a partire dal 1° dicembre 2003.

**5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in alcuni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003**

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i soggetti, come individuati dall'art. 1 del decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) sono stati sospesi dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale.

**6 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali**  
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il numero 6.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

**■ GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)**

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia te-

nuto alla presentazione del Mod. UNICO Società di persone, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).

Pertanto il Mod. UNICO Società di persone, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.

Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro RF, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro RN.

L'imponibile, determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

**■ Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extracomunitari con regimi fiscali privilegiati**

L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sostituisce i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76 del Tuir.

Per effetto del nuovo comma 7-bis, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. Il nuovo comma 7-ter detta disposizioni per la disapplicazione del precedente comma 7-bis. L'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente una attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Il comma 7-quater dispone, infine, che il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC è alternativo all'applicazione della disposizione in esame, concernente il disconoscimento dei componenti negativi di reddito.

Le suddette disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001.

Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato fino alla data del 18 febbraio 2002 bisogna fare riferimento al D.M. 24 aprile 1992.

Successivamente è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:

- con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;
- con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.

**■ Indennità di esproprio**

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso. In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria". Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in

quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Con decorrenza dal 30 giugno 2003 le norme in materia di esproprio sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.L.gs. 27 dicembre 2002, n. 302.

### ■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR, in quanto non conseguite nell'attività d'impresa. Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

### ■ Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:

- alla Direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
- in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).

La comunicazione tardiva si considera omessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

### ■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dispone che il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre a formare il reddito d'impresa in misura pari al 20 per cento.

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

L'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che l'agevolazione è estesa, per l'anno 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Inoltre, il comma 66 dell'art. 145 della legge n. 388/00 dispone che nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, al quale si applica il trattamento fiscale agevolativo, è compresa anche la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

### ■ Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

#### 1. Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:

- l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
- le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Non si può fruire di questo onere deducibile se per la stessa somma si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

#### 2. Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 19 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società semplice:

- a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di euro 2.065,83;
- c) e spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089), e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è

stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può rettificare la dichiarazione dei redditi. In caso di spesa per interventi su immobili storici ed artistici, la detrazione d'imposta del 19 per cento è ridotta alla metà qualora si sia fruito anche della detrazione del 36 per cento di cui all'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

d) il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nel D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089), e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indica-

ti e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo;

e) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

f) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte;

g) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamen-

te nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso);

i) gli oneri di cui all'art. 6, comma 16, legge 23 dicembre 1999, n. 488 in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.

### ■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR. Per il periodo d'imposta 2003 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale. I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE, RF e RG.

Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2003 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righe dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base ai contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano co-

munque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfettario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

## ■ Ravvedimento

### A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

#### 1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% fino al 31 dicembre 2003 e al 2,5 dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

#### 2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applica-

zione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

### 3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

### B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

### ■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi, percepiti a decorrere dal 1997, sono soggetti, al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi comprendere:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- b) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- c) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
- e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998;
- f) i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni non residenti, co-

me previsto dall'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies) del Tuir;

- g) i proventi derivanti da operazioni di riparto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- h) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- i) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
- l) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

### ■ Riduzione del reddito dei terreni

#### Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, anche in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 10. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

#### Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dalla tassazione. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

### ■ Sanzioni amministrative

- 1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
    - dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
    - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
    - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
  - 2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
  - 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
  - 4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.
 

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

    - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
    - ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
- Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ **Sanzioni penali**

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 1.54.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ **Spese per prestazioni di lavoro**

A decorrere dal periodo d'imposta che inizia dal 1° gennaio 2001, per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000, le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili.

Tale deducibilità è ammessa per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi.

Per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

■ **Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del

computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Per effetto del comma 1-quater, come sostituito dall'art. 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, ad euro 59,65 e ad euro 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

■ **Studi di settore**

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della

citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

**Per il periodo d'imposta 2003 non si applicano sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.**

**Ai fini dell'Iva, si ricorda che per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001 e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento.**

**Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, ai fini dell'IVA possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.**

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo

se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

**Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli per gli studi di settore, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.**

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

#### ■ Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati, l'art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano tali disposizioni, sono rideterminate senza tenere conto:

- delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
- degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

Per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, è determinata in base a quanto stabilito dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del Tuir.

#### ■ Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.

In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

#### ■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata

non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una sanzione pecuniaria da euro 258 a euro 2.065.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

#### ■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

### 1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

### 2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 16 bis del Tuir, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

### 3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

### 4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

### 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) del Tuir;
- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 1108, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del quadro RT.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA RICA.....	019	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
AFGHANISTAN.....	002	CROAZIA.....	261	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN.....	239	CUBA.....	020	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALBANIA.....	087	DANIMARCA.....	021	LITUANIA.....	259	SAINT LUCIA.....	199
ALDERNEY C.I.....	794	DOMINICA.....	192	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ALGERIA.....	003	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DUBAI.....	240	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANDORRA.....	004	EAST TIMOR.....	287	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ANGOLA.....	133	ECUADOR.....	024	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANGUILLA.....	209	EGITTO.....	023	MALAWI.....	056	SARK C.I.....	798
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	EL SALVADOR.....	064	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ANTILLE OLANDESI.....	251	EMIRATI ARABI UNITI.....	796	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ERITREA.....	277	MALI.....	149	SERBIA E MONTENEGRO.....	288
ARGENTINA.....	006	ESTONIA.....	257	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA.....	026	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
AZZORRE ISOLE.....	227	FAKLAND (ISOLE).....	190	MAROCCO.....	107	SIRIA.....	065
AUSTRALIA.....	007	FIIJI.....	161	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVACCHIA (REPUBBLICA).....	276
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE.....	027	MARTINICA.....	213	SLOVENIA.....	260
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA.....	028	MAURITANIA.....	141	SOMALIA.....	066
AZZORRE ISOLE.....	234	FRANCIA.....	029	MAURITIUS ISOLE.....	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHAMAS.....	160	FUJJAYRAH.....	241	MAYOTTE.....	226	SPAGNA.....	067
BAHRAIN.....	169	GABON.....	157	MEILLA.....	231	SRI LANKA.....	085
BANGLADESH.....	130	GAMBIA.....	164	MESSICO.....	046	SAINT. ELENA.....	254
BARBADOS.....	118	GEORGIA.....	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BARBUDA.....	795	GERMANIA.....	094	MIDWAY ISOLE.....	177	STATI UNITI.....	069
BELGIO.....	009	GHANA.....	112	MOLDAVIA (REPUBBLICA DI).....	265	SUDAN.....	070
BELIZE.....	198	GIAMAICA.....	082	MONGOLIA.....	110	SURINAME.....	124
BENIN.....	158	GIAPPONE.....	088	MONTERRAT.....	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BERMUDA.....	207	GIBILTERRA.....	102	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BHUTAN.....	097	GIBUTI.....	113	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BIELORUSSIA.....	264	GIORDANIA.....	122	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BOLIVIA.....	010	GOUGH.....	228	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GRECIA.....	032	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BOTSWANA.....	098	GRENADA.....	156	NICARAGUA.....	047	TANZANIA (REPUBBLICA DI).....	057
BOUVET ISLAND.....	280	GROENLANDIA.....	200	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BRASILE.....	011	GUADALUPA.....	214	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAM ISOLA DI.....	154	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BULGARIA.....	012	GUATEMALA.....	033	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
BURUNDI.....	025	GUERNSEY C.I.....	201	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
CAMBOGIA.....	135	GUINEA.....	137	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CAMERUN.....	119	GUINEA BISSAU.....	185	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	PAESI BASSI.....	050	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CANADA.....	013	GUYANA.....	159	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TUNISIA.....	075
CANARIE ISOLE.....	100	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TURCHIA.....	076
CAPO VERDE.....	188	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PALAU.....	216	TURKMENISTAN.....	273
CAROLINE ISOLE.....	256	HERM C.I.....	797	PALESTINA TERRITORI AUTONOMI.....	279	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CAYMAN (ISOLE).....	211	HONDURAS.....	035	PANAMA.....	051	TUVALU.....	193
CECA (REPUBBLICA).....	275	HONG KONG.....	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UCRAINA.....	263
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UGANDA.....	132
CEUTA.....	246	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHAFARINAS.....	230	IRAN (REP. ISLAMICA DI).....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UNGHERIA.....	077
CHAGOS ISOLE.....	255	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	URUGUAY.....	080
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRLANDA.....	040	PERU'.....	053	UZBEKISTAN.....	271
CIAD.....	144	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	VANUATU.....	121
CILE.....	015	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	VENEZUELA.....	081
CINA.....	016	ISOLE SALOMONE.....	191	POLONIA.....	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CIPRO.....	101	ISRAELE.....	182	PORTOGALLO.....	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
CLIPPERTON.....	223	JERSEY C.I.....	202	PORTORICO.....	220	VIETNAM.....	062
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	WAKE ISOLE.....	178
COLOMBIA.....	017	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WALLIS E FUTUNA (ISOLE).....	218
COMORE ISOLE.....	176	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS AL KHAIMAH.....	242	YEMEN.....	042
CONGO.....	145	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	ZAMBIA.....	058
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZIMBABWE.....	073
COOK ISOLE.....	237	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REUNION.....	247		
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061		
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA).....	074	LETTONIA.....	258	RWANDA.....	151		
COSTA D'AVORIO.....	146	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262		

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI	segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA ..... A001	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine ..... 6811	• invio di tecnici ed esperti ..... 1109
B - VENDITE	• altre liquidazioni per differenza ..... 6812	• studi tecnici ed engineering ..... 1111
• vendita di merce "allo stato estero" ..... B001	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine ..... 6804	• altri regolamenti tecnologia ..... 1112
• vendita di merce che non viene esportata ..... B002	N - SERVIZI AZIENDALI	T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
• vendita diretta a turisti non residenti ..... B003	• ricerche di mercato ..... 6679	• contributi ad organismi internazionali ..... 6620
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO ..... C001	• servizi di consulenza fiscali e contabili ..... 6680	• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. .... 6617
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	• servizi legali ..... 6681	• spese per consolati, ambasciate, etc ..... 6618
• "a fermo" ..... D001	• servizi pubblicitari ..... 6682	• altre transazioni governative ..... 6619
• "in conto commissione" ..... D002	• servizi ricerca e sviluppo ..... 6683	U - TRASPORTI
• "in conto deposito" ..... D003	• spese per rappresentanza ..... 6684	• biglietti aerei ..... 0204
• annullamento di contratto ..... D004	• altri servizi aziendali ..... 6685	• biglietti marittimi ..... 0202
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005	O - SERVIZI CULTURALI	• biglietti terrestri ..... 0212
• donazione, eredità, legati ..... D006	• opere letterarie (diritti d'autore) ..... 1202	• bunkeraggi e provviste di bordo ..... 0218
• investimento con apporto di merce ..... D007	• opere musicali (diritti d'autore) ..... 1201	• noli e noleggi aerei ..... 0203
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ..... D008	• altri diritti d'autore ..... 1203	• noli e noleggi marittimi ..... 0201
• prestiti d'uso ..... D009	• sfruttamento cinematografico ..... 1300	• noli e noleggi terrestri ..... 0205
• restituzione o sostituzione ..... D010	• sfruttamento televisivo ..... 1301	• noli e noleggi vari ..... 0207
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI ..... E001	• spese di produzione cinematografica ..... 1303	• servizi di assistenza e spese varie ..... 0219
F - LEASING ..... F001	• spese di produzione televisiva ..... 1304	• trasporti aerei ..... 0213
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	• diritti d'immagine ..... 1305	• trasporti altri ..... 0214
• esecuzione lavori in Italia o all'estero ..... G001	• altri servizi culturali ..... 1306	• trasporti ferroviari ..... 0215
• manifestazione pubblicitaria/propaganda ..... G002	P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	• trasporti marittimi ..... 0216
• partecipazione a mostre, gare, fiere ..... G003	• compensi di mediazione ..... 6632	• trasporti stradali ..... 0217
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	• compensi per contratti agenzia ..... 6633	V - VIAGGI ALL'ESTERO
• "traffico internazionale" in genere ..... H001	• compensi per contratti di commissione ..... 6634	• buoni benzina turistici ..... 0318
• noleggio ..... H002	• compensi vari ..... 6631	• trasferimenti di banconote italiane ..... 0302
• per tentare la vendita ..... H003	Q - SERVIZI INFORMATICI	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito ..... 0319
OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	• manutenzione e riparazione computers ..... 1113	• viaggi per affari ..... 0304
I - ASSICURAZIONI	• servizi di data processing e data base ..... 1114	• viaggi per cura ..... 0305
• premi lordi su assicurazioni vita ..... 6671	• servizi vari informatici ..... 1115	• viaggi per studio ..... 0306
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ..... 6672	R - SERVIZI VARI	• viaggi per turismo ..... 0303
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ..... 6674	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati ..... 6686	• storno viaggi affari ..... 0314
• risarcimenti su assicurazioni vita ..... 6673	• canoni o fitti ..... 6630	• storno viaggi per cura ..... 0315
• indennizzi SACE ..... 6675	• contributi previdenziali ..... 6605	• storno viaggi per studio ..... 0316
J - COMUNICAZIONI	• depositi cauzionali ..... 6660	• storno viaggi per turismo ..... 0313
• servizi di telecomunicazioni ..... 6676	• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ..... 6666	• altri servizi turistici ..... 0312
• servizi postali ..... 6677	• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ..... 6667	• storno di altri servizi turistici ..... 0317
• servizi vari di comunicazioni ..... 6678	• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ..... 6668	OPERAZIONI FINANZIARIE
K - INTERESSI ED UTILI	• espatrio o reimpatrio definitivo ..... 6624	W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
• interessi su operazioni correnti mercantili ..... 0513	• imposte o tasse ..... 6636	• investimenti in azioni ..... 0721
• interessi su operazioni correnti non mercantili ..... 0514	• indennizzi, penali, risarcimento danni ..... 6638	• investimenti in altri valori mobiliari ..... 0722
• redditi su valori mobiliari ..... 0515	• ingaggio e premi a sportivi ..... 6661	• partecipazioni non rappresentate da titoli ..... 0723
• redditi su partecipazioni ..... 0516	• operazioni di transito ..... 6612	• beni e diritti immobiliari ..... 0724
• altri redditi ..... 0517	• parcelle professionali ..... 6687	• altri investimenti ..... 0725
• interessi su prestiti ..... 0512	• pensioni ..... 6601	• disinvestimenti di azioni ..... 0727
L - LAVORI	• perdite di esercizio ..... 6690	• disinvestimenti di altri valori mobiliari ..... 0728
• grandi lavori ed impianti ..... 0108	• recupero crediti ..... 6688	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ..... 0729
• lavori di costruzione e riparazione ..... 0107	• ricerche petrolifere ..... 6629	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ..... 0730
• altri lavori ..... 0109	• rimborso spese ..... 6606	• altri disinvestimenti ..... 0731
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	• rimesse emigrati/immigrati ..... 6689	• redditi su valori mobiliari ..... 0515
• margini su futures di merci ..... 6800	• salari e stipendi ..... 6602	• redditi su partecipazioni ..... 0516
• margini su futures di titoli ..... 6801	• saldi operazioni di compensazione ..... 6647	• altri redditi ..... 0517
• margini su futures di indici azionari ..... 6802	• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ..... 6691	X - PRESTITI
• margini su altri futures ..... 6803	• storni - operazioni correnti mercantili ..... 0801	• erogazione di prestiti ..... 0726
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano ..... 0750	• storni - operazioni correnti non mercantili ..... 0802	• ammortamento di prestiti ..... 0732
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri ..... 0751	• storni - operazioni finanziarie ..... 0803	• interessi su prestiti ..... 0512
• premi per opzioni su titoli (investimenti) ..... 6805	• successioni e donazioni ..... 6693	Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI ..... 0733
• premi per opzioni su valuta (investimenti) ..... 6806	• sussidi e regalie ..... 6635	OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI
• premi per opzioni su altri (investimenti) ..... 6807	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ..... 6692	Z - ALTRE OPERAZIONI
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) ..... 6820	• servizi non classificati ..... 6650	• Altre operazioni correnti mercantili ..... Z001
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) ..... 6821	S - TECNOLOGIA	• Altre operazioni correnti non mercantili ..... Z002
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ..... 6822	• brevetti ..... 1100	• Altre operazioni finanziarie ..... Z003
• premi su altre operazioni finanziarie ..... 6808	• disegni ..... 1105	
• liquidazione differenza su opzioni ..... 6809	• invenzioni ..... 1106	
• liquidazione differenza su futures ..... 6810	• know-how ..... 1102	
	• licenze su brevetti ..... 1101	
	• licenze su know-how ..... 1103	
	• marchi di fabbrica ..... 1104	
	• software ..... 1107	
	• assistenza tecnica connessa ..... 1108	
	• formazione del personale ..... 1110	

**ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2003  
E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE (CLASSIFICAZIONE ATECOFIN 2004)**

**MANIFATTURE**

<b>SD01A</b> 15.52.0 15.82.0 15.84.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Produzione di gelati Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	<b>SD07G</b> 18.24.3	<b>(in vigore dal 1999)</b> Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento	<b>SD15U</b> 15.51.1 15.51.2	<b>(in vigore dal 2002)</b> Trattamento igienico del latte Produzione dei derivati del latte
<b>SD01B</b> 15.81.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Produzione di pasticceria fresca	<b>SD08U</b> 19.30.1 19.30.2 19.30.3	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di calzature non in gomma Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica	<b>SD16U</b> 18.22.2	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione su misura di vestiario
<b>SD02U</b> 15.85.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	<b>SD09A</b> 36.11.1 36.12.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc. Fabbricazione di mobili per cucina Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale	25.22.0 25.23.0 25.24.0	<b>(in vigore dal 2002)</b> Fabbricazione di altri prodotti in gomma Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
<b>SD03U</b> 15.61.1 15.61.2 15.61.3 15.61.4	<b>(in vigore dal 1998)</b> Molitura del frumento Molitura di altri cereali Lavorazione del risone Altre lavorazioni di semi e granaglie	<b>SD09B</b> 36.14.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di poltrone e divani	<b>SD18U</b> 26.21.0 26.30.0 26.40.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
<b>SD04A</b> 26.70.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	<b>SD09C</b> 20.10.0 20.20.0 20.40.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Taglio, piallatura e trattamento del legno Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno Fabbricazione di imballaggi in legno	<b>SD19U</b> 28.12.1 28.12.2	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili
<b>SD04B</b> 14.11.1 14.11.2 14.13.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Estrazione di pietre ornamentali Estrazione di pietre da costruzione Estrazione di ardesia	<b>SD09D</b> 20.30.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	<b>SD20U</b> 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calze Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
<b>SD04C</b> 14.21.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Estrazione di ghiaia e sabbia	<b>SD09E</b> 20.30.2 20.51.1 20.52.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero	28.40.1 28.40.2 28.40.3 28.40.4 28.51.0 28.61.0	
<b>SD04D</b> 14.12.1 14.12.2 14.22.0 14.50.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Estrazione di pietra da gesso e di anidrite Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite Estrazione di argilla e caolino Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)	<b>SD10A</b> 17.11.0 17.14.0 17.21.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Preparazione e filatura di fibre tipo cotone Preparazione e filatura di fibre tipo lino Tessitura di filati tipo cotone	28.62.A 28.63.0 28.71.0 28.72.0 28.73.0	
<b>SD04E</b> 26.70.1 26.70.3	<b>(in vigore dal 1998)</b> Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava	<b>SD10B</b> 17.40.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	28.74.1 28.74.2 28.74.3 28.75.1	
<b>SD05U</b> 15.11.0 15.12.0 15.13.0	<b>(in vigore dal 2002)</b> Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne	<b>SD11U</b> 15.41.1 15.41.2 15.42.1 15.42.2	<b>(in vigore dal 2002)</b> Produzione di olio di oliva grezzo Produzione di oli grezzi da semi oleosi Produzione di olio di oliva raffinato Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati	28.75.2 28.75.3 28.75.4 28.75.5	
<b>SD06U</b> 17.54.6	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di ricami	<b>SD12U</b> 15.81.1	<b>(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TD12U)</b> Produzione di prodotti di panetteria		
<b>SD07A</b> 17.71.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di articoli di calzetteria	<b>TD12U</b> 15.81.1 52.24.1	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SD12U)</b> Produzione di prodotti di panetteria Commercio al dettaglio di pane		
<b>SD07B</b> 17.72.0 18.22.B 18.23.B 18.24.C	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia Confezione di maglieria intima Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia	<b>SD13U</b> 17.30.0	<b>(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002)</b> Finissaggio dei tessuti		
<b>SD07C</b> 18.22.A	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di abbigliamento esterno	<b>SD14U</b> 17.12.1 17.12.2 17.13.1 17.13.2	<b>(in vigore dal 1999) Sperimentale</b> Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate Preparazione e filatura di altre fibre tessili Tessitura di filati tipo lana cardata Tessitura di filati tipo lana pettinata Tessitura di altre materie tessili Fabbricazione di tessuti a maglia	<b>SD21U</b> 33.40.1 33.40.2	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto
<b>SD07D</b> 18.21.0 18.24.2	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di indumenti da lavoro Confezione di abbigliamento o indumenti particolari	<b>SD22U</b> 31.50.0			<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche
<b>SD07E</b> 18.23.A	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di biancheria intima, corsetteria	<b>SD23U</b> 20.51.2			<b>(in vigore dal 2002)</b> Laboratori di cornici
<b>SD07F</b> 18.24.A 18.24.B	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di cappelli Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento				

<b>SD24A</b> 52.42.4	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	29.24.5	27.32.0 27.33.0	Laminazione a freddo di nastri Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
<b>SD24B</b> 18.30.2	<b>(in vigore dal 2000)</b> Confezione di articoli in pelliccia	29.24.6	27.34.0 27.51.0 27.52.0 27.53.0 27.54.0	Trafilatura Fusione di ghisa Fusione di acciaio Fusione di metalli leggeri Fusione di altri metalli non ferrosi
<b>SD25U</b> 18.30.1 19.10.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Preparazione e tintura di pellicce Preparazione e concia del cuoio	29.31.1 29.32.1	<b>SD37U</b> 35.12.0	<b>(in vigore dal 2001)</b> Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
<b>SD26U</b> 18.10.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Confezione di vestiario in pelle	29.32.2 29.41.0	<b>SD38U</b> 36.12.1	<b>(in vigore dal 2001)</b> Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.
<b>SD27U</b> 19.20.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	29.42.0	<b>SD39U</b> 24.12.0 24.30.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Fabbricazione di coloranti e pigmenti Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
<b>SD28U</b> 26.12.0 26.15.1 26.15.2 26.15.3	<b>(in vigore dal 2001)</b> Lavorazione e trasformazione del vetro piano Lavorazione e trasformazione del vetro cavo Lavorazione di vetro a mano e a soffio Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori	29.43.0 29.51.0 29.52.0	<b>SD40U</b> 31.10.1	<b>(in vigore dal 2003)</b> Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
<b>SD29U</b> 26.61.0 26.63.0 26.66.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	29.53.0 29.54.1	31.10.2 31.20.1 31.20.2	Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo
<b>SD30U</b> 37.10.1 37.20.1 37.20.2	<b>(in vigore dal 2002)</b> Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	29.54.3	31.30.0 31.40.0 31.61.0 31.62.1	Fabbricazione di filati e cavi isolati Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)
<b>SD31U</b> 24.51.1 24.51.2 24.52.0 24.63.0	<b>(in vigore dal 2002)</b> Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione Fabbricazione di profumi e cosmetici Fabbricazione di oli essenziali	29.55.0 29.56.1	<b>SD41U</b> 30.01.0 30.02.0 31.62.2	<b>(in vigore dal 2003)</b> Fabbricazione di macchine per ufficio Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0)
<b>SD32U</b> 28.52.0 28.62.B 29.11.1 29.11.2 29.12.0 29.13.0 29.14.1 29.14.2 29.21.1 29.21.2 29.22.1 29.22.2 29.23.1 29.23.2 29.24.1 29.24.2 29.24.3 29.24.4	<b>(in vigore dal 2000)</b> Lavori di meccanica generale Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici Fabbricazione di rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione Fabbricazione di cuscinetti a sfere Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione) Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a. Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, pe-	29.56.2 29.56.3 29.56.4 29.60.0 29.71.0 29.72.0 <b>SD33U</b> 27.41.0 36.22.1 36.22.2 <b>SD34U</b> 33.10.3 <b>SD35U</b> 22.11.0 22.13.0 22.15.0 22.22.0 22.23.0 22.24.0 22.25.0 <b>SD36U</b> 27.10.0 27.21.0 27.31.0	29.56.2 29.56.3 29.56.4 29.60.0 29.71.0 29.72.0 33.10.1 33.20.1 33.20.2 33.20.3 33.20.4 33.20.5 33.30.0 33.50.0	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni Fabbricazione di elettrodomestici Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici Produzione di metalli preziosi e semilavorati Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale <b>(in vigore dal 2001)</b> Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione) <b>(in vigore dal 2001)</b> Edizione di libri Edizione di riviste e periodici Altre edizioni Altre stampe di arti grafiche Legatoria, rilegatura di libri Lavorazioni preliminari alla stampa Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa <b>(in vigore dal 2001)</b> Siderurgia Fabbricazione di tubi di ghisa Stiratura a freddo

<b>SD42U</b> 33.40.3	<b>(in vigore dal 2003)</b> Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate	<b>SG32U</b> 50.20.3	<b>(in vigore dal 1998)</b> Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	<b>SG55U</b> 93.03.0	<b>(in vigore dal 2002)</b> Servizi di pompe funebri e attività connesse
33.40.4	Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	<b>SG33U</b> 93.02.B	<b>(in vigore dal 1998)</b> Servizi degli istituti di bellezza	<b>SG56U</b> 85.14.A	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b> Laboratori di analisi cliniche
33.40.5	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche	<b>SG34U</b> 93.02.A	<b>(in vigore dal 1998)</b> Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere	<b>SG58U</b> 55.22.0 55.23.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Campeggi ed aree attrezzate per roulotte Villaggi turistici
33.40.6	Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici	<b>SG35U</b> 55.30.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Ristorazione con preparazione di cibi da asporto	<b>SG60U</b> 92.72.1	<b>(in vigore dal 2000)</b> Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
<b>SD43U</b> 33.10.2	<b>(in vigore dal 2003)</b> Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)	<b>SG36U</b> 55.30.A	<b>(in vigore dal 1998)</b> Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	<b>SG61A</b> 51.17.1	<b>(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61A)</b> Intermediari del commercio di prodotti ortofruttilicoli
33.10.4	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)	<b>SG37U</b> 55.30.4 55.40.A	<b>(in vigore dal 1998)</b> Gelaterie e pasticcerie con somministrazione Bar e caffè	51.17.2	Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
<b>SD44U</b> 34.30.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	<b>SG38U</b> 52.71.0	<b>(in vigore dal 2002)</b> Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	<b>SG61B</b> 51.15.0	<b>(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61B)</b> Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
35.41.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	<b>SG39U</b> 70.31.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Agenzie di mediazione immobiliare	<b>SG61C</b> 51.16.0	<b>(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61C)</b> Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
35.42.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette	<b>SG40U</b> 70.11.0 70.12.0 70.20.0	<b>(in vigore dal 2002)</b> Valorizzazione e promozione immobiliare Compravendita di beni immobili Locazione di beni immobili	<b>SG61D</b> 51.18.1	<b>(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61D)</b> Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
<b>SD45U</b> 15.86.0 51.37.A	<b>(in vigore dal 2003)</b> Lavorazione del tè e del caffè Commercio all'ingrosso di caffè	<b>SG41U</b> 74.13.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Studi di mercato e sondaggi di opinione	51.18.2	Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
<b>SD46U</b> 24.11.0 24.13.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Fabbricazione di gas industriali Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	<b>SG42U</b> 74.40.2	<b>(in vigore dal 2002)</b> Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari	51.18.3	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
24.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	<b>SG43U</b> 50.20.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	51.18.4	Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
24.15.0	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	<b>SG44U</b> 55.10.A 55.10.B	<b>(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U)</b> Alberghi e motel, con ristorante Alberghi e motel, senza ristorante	51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
24.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	<b>TG44U</b> 55.10.A 55.10.B 55.23.4	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SG44U e SG65U)</b> Alberghi e motel, con ristorante Alberghi e motel, senza ristorante Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	<b>SG61E</b> 51.14.0	<b>(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61E)</b> Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio
24.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	55.23.6	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero	<b>SG61F</b> 51.11.0	<b>(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61F)</b> Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
24.20.0	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	<b>SG46U</b> 29.31.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Riparazione di trattori agricoli	<b>SG61G</b> 51.12.0	<b>(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61G)</b> Intermediari del commercio di combustibili, minerali e prodotti chimici per l'industria
24.41.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	<b>SG47U</b> 50.20.4	<b>(in vigore dal 1998)</b> Riparazione e sostituzione di pneumatici	<b>SG61H</b> 51.13.0	<b>(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61H)</b> Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
24.42.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	<b>SG48U</b> 52.72.0	<b>(in vigore dal 2002)</b> Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	<b>TG61A</b> 51.17.1	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61A)</b> Intermediari del commercio di prodotti ortofruttilicoli
24.61.0	Fabbricazione di esplosivi	<b>SG49U</b> 50.40.3	<b>(in vigore dal 1998)</b> Riparazioni di motocicli e ciclomotori	51.17.2	Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
24.62.0	Fabbricazione di colle e gelatine	<b>SG50U</b> 45.41.0 45.43.0 45.44.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Intonacatura Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri	<b>TG61B</b> 51.15.0	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61B)</b> Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
24.64.0	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	<b>SG51U</b> 92.31.H	<b>(in vigore dal 1998)</b> Attività di conservazione e restauro di opere d'arte	<b>TG61C</b> 51.16.0	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61C)</b> Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali	<b>SG52U</b> 74.82.1 74.82.2	<b>(in vigore dal 2002)</b> Confezionamento di generi alimentari Confezionamento di generi non alimentari		
24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrolitici	<b>SG53U</b> 74.85.2 74.87.6	<b>(in vigore dal 2002)</b> Traduzioni e interpretariato Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni		
24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi	<b>SG54U</b> 92.72.2	<b>(in vigore dal 2002)</b> Sale giochi e biliardi		
24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antide- tonanti e antigelo)				
24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale				
24.66.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio				
24.70.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali				
<b>SD47U</b> 21.21.0	<b>(in vigore dal 2001)</b> Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone				
21.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici				
21.25.0	Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone				
<b>SD48U</b> 35.11.1	<b>(in vigore dal 2003)</b> Cantieri navali per costruzioni metalliche				
35.11.2	Cantieri navali per costruzioni non metalliche				
35.11.3	Cantieri di riparazioni navali				
<b>SD49U</b> 36.15.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Fabbricazione di materassi				
<b>SG31U</b> 50.20.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Riparazioni meccaniche di autoveicoli				

■ SERVIZI

<b>TG61D</b>	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61D)</b>	<b>SG71U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>	<b>SG89U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>	
51.18.1	Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri	45.45.0	Altri lavori di completamento degli edifici	74.85.1	Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura	
51.18.2	Intermediari del commercio di prodotti di elettronica	<b>SG72A</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>	<b>SG90U</b>	<b>(in vigore dal 2003)</b>	
51.18.3	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici	60.22.1	Trasporti con veicoli da piazza	05.01.1	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi	
51.18.4	Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.	60.22.2	Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente	05.01.2	Pesca in acque dolci e servizi connessi	
51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	<b>SG72B</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>	<b>SG91U</b>	<b>(in vigore dal 2003)</b>	
<b>TG61E</b>	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61E)</b>	60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri	67.20.1	Attività degli agenti e broker delle assicurazioni	
51.14.0	Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio	60.23.0	Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri	67.20.2	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni	
<b>TG61F</b>	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61F)</b>	<b>SG73A</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>	<b>SG92U</b>	<b>(in vigore dal 2003)</b>	
51.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	63.11.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari	74.12.C	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi	
<b>TG61G</b>	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61G)</b>	63.11.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri	<b>SG93U</b>	<b>(in vigore dal 2003)</b>	
51.12.0	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	63.12.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	74.87.5	Design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa	
<b>TG61H</b>	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61H)</b>	<b>SG73B</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>	<b>SG94U</b>	<b>(in vigore dal 2003)</b>	
51.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	92.11.0	Produzioni cinematografiche e di video	
<b>SG62U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>	63.40.2	Intermediari dei trasporti	92.12.0	Distribuzioni cinematografiche e di video	
55.30.C	Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	64.12.0	Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali	92.20.0	Attività radiotelevisive	
<b>SG63U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>	<b>SG74U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>	<b>SG95U</b>	<b>(in vigore dal 2003)</b>	
55.40.C	Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	74.81.1	Studi fotografici	93.04.1	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
<b>SG64U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>	74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	93.04.2	Stabilimenti idropinici ed idrotermali	
55.40.B	Bottiglierie ed enoteche con somministrazione	<b>SG75U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>	<b>■ PROFESSIONISTI</b>		
<b>SG65U</b>	<b>(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U)</b>	45.31.0	Installazione di impianti elettrici e tecnici	<b>SK01U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
55.23.4	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	45.32.0	Lavori di isolamento	74.11.2	Attività degli studi notarili	
55.23.6	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero	45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<b>SK02U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
<b>SG66U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>	45.34.0	Altri lavori di installazione	74.20.F	Studi di ingegneria	
72.10.0	Consulenza per installazione di sistemi hardware	45.42.0	Posa in opera di infissi	<b>SK03U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
72.21.0	Edizione di software	<b>SG76U</b>	<b>(in vigore dal 2002)</b>	74.20.A	Attività tecniche svolte da geometri	
72.22.0	Altre realizzazioni di software e consulenza software	55.30.B	Servizi di ristorazione in self-service	<b>SK04U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
72.30.0	Elaborazione e registrazione elettronica dei dati	55.51.0	Mense	74.11.1	Attività degli studi legali	
72.40.0	Attività delle banche di dati	55.52.0	Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)	<b>SK05U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche	<b>SG77U</b>	<b>(in vigore dal 2002) Sperimentale per le attività dei gondolieri e dei piloti di porto</b>	74.12.A	Servizi forniti da dottori commercialisti	
72.60.0	Altre attività connesse all'informatica	61.10.0	Trasporti marittimi e costieri	74.12.B	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali	
<b>SG67U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>	61.20.0	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)	74.14.2	Consulenza del lavoro	
93.01.1	Attività delle lavanderie industriali	63.22.0	Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	<b>SK06U</b>	<b>(in vigore dal 2001) Sperimentale</b>	
93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie	<b>SG78U</b>	<b>(in vigore dal 2002)</b>	74.12.C	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi	
<b>SG68U</b>	<b>(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)</b>	63.30.1	Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	<b>SK08U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
60.24.0	Trasporto di merci su strada	<b>SG79U</b>	<b>(in vigore dal 2002)</b>	74.20.C	Attività tecniche svolte da disegnatori	
<b>SG69U</b>	<b>(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002)</b>	71.10.0	Noleggio di autovetture	<b>SK10U</b>	<b>(in vigore dal 2001) Sperimentale</b>	
45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	71.21.0	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	85.12.1	Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale	
45.12.0	Trivellazioni e perforazioni	71.22.0	Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	85.12.3	Studi di radiologia e radioterapia	
45.21.1	Lavori generali di costruzione di edifici	<b>SG81U</b>	<b>(in vigore dal 2002)</b>	85.12.A	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi	
45.21.2	Lavori di ingegneria civile	45.50.0	Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile	85.12.B	Altri studi medici e poliambulatori specialistici	
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	71.32.0	<b>SG82U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	<b>SK16U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>
45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	74.14.5	Pubbliche relazioni	70.32.0	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi	
45.24.0	Costruzione di opere idrauliche	74.40.1	Studi di promozione pubblicitaria	<b>SK17U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione	<b>SG83U</b>	<b>(in vigore dal 2002)</b>	74.20.B	Attività tecniche svolte da periti industriali	
<b>SG70U</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>	92.61.2	Gestione di piscine	<b>SK18U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
74.70.1	Servizi di pulizia	92.61.3	Gestione di campi da tennis	74.20.E	Studi di architettura	
		92.61.4	Gestione di impianti polivalenti	<b>SK19U</b>	<b>(in vigore dal 2001) Sperimentale</b>	
		92.61.5	Gestione di palestre sportive	85.14.2	Attività professionali paramediche indipendenti	
		92.61.6	Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.	<b>SK20U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
		<b>SG85U</b>	<b>(in vigore dal 2002)</b>	85.14.3	Attività professionale svolta da psicologi	
		92.34.1	Sale da ballo e simili	<b>SK21U</b>	<b>(in vigore dal 2000) Sperimentale</b>	
		<b>SG87U</b>	<b>(in vigore dal 2002)</b>	85.13.0	Servizi degli studi odontoiatrici	
		74.14.1	Consulenza finanziaria	<b>SK22U</b>	<b>(in vigore dal 2001) Sperimentale</b>	
		74.14.4	Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	85.20.0	Servizi veterinari	
		74.14.6	Agenzie di informazioni commerciali			
		<b>SG88U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>			
		74.85.3	Richiesta certificati e disbrigo pratiche			
		80.41.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche			

<b>SK23U</b> 74.20.2	<b>(in vigore dal 2002) Sperimentale</b> Servizi di ingegneria integrata	52.63.B	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari	52.46.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
<b>SK24U</b> 74.14.B	<b>(in vigore dal 2002) Sperimentale</b> Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari	<b>SM03D</b> 52.62.3	<b>(in vigore dal 1998)</b> Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie	52.46.3 52.48.9	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
<b>SK25U</b> 74.14.A	<b>(in vigore dal 2002) Sperimentale</b> Consulenze fornite da agronomi	<b>SM04U</b> 52.31.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Farmacie	<b>SM11B</b> 51.44.3 51.53.1	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di carte da parati Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
<b>SK26U</b> 63.30.2	<b>(in vigore dal 2003) Sperimentale</b> Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	<b>SM05A</b> 52.42.1	<b>(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U)</b> Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	51.53.2 51.53.3 51.53.4 51.54.1	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari) Commercio all'ingrosso di vetro piano Commercio all'ingrosso di vernici e colori Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
<b>SK27U</b> 72.10.0	<b>(in vigore dal 2003) Sperimentale</b> Consulenza per installazione di sistemi hardware	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
72.21.0	Edizione di software	52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	<b>SM12U</b> 52.47.1	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio al dettaglio di libri nuovi
72.22.0	Altre realizzazioni di software e consulenza software	<b>SM05B</b> 52.42.5	<b>(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U)</b> Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	<b>SM13U</b> 52.47.2	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
72.30.0	Elaborazione e registrazione elettronica dei dati	52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	<b>SM14U</b> 52.24.2	<b>(in vigore dal 2001) Il codice di attività 52.24.1 "Commercio al dettaglio di pane" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore evoluzione TD12U</b> Commercio al dettaglio di pasticceria, dolci, confetteria
72.60.0	Altre attività connesse all'informatica	52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	<b>SM15A</b> 52.48.3	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
<b>SK28U</b> 92.31.B	<b>(in vigore dal 2003) Sperimentale</b> Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo	52.43.2	<b>TM05U</b> <b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM05A e SM05B)</b> Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	52.73.0	Riparazioni di orologi e di gioielli
92.31.C	Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione	52.43.1	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	<b>SM15B</b> 52.48.2	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
<b>■ COMMERCIO</b>					
<b>SM01U</b> 52.11.2 52.11.3 52.11.4	<b>(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U)</b> Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	52.42.1 52.42.2 52.42.3	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	<b>SM16U</b> 52.33.2	<b>(in vigore dal 1999)</b> Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toiletta e per l'igiene personale
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari	52.42.5	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	<b>SM17U</b> 51.21.1 51.21.2	<b>(in vigore dal 2000) Il codice di attività 51.37.A "Commercio all'ingrosso di caffè" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore SD45U</b> Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
<b>TM01U</b> 52.11.2 52.11.3 52.11.4	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM01U e SM27C)</b> Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	52.43.1 52.43.2	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	<b>SM18A</b> 51.22.0	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina
52.25.0	Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)	<b>SM06A</b> 52.44.3	<b>(in vigore dal 1998)</b> Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	<b>SM18B</b> 51.23.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di fiori e piante
52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri	<b>SM19U</b> 51.41.1 51.41.2	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di animali vivi
52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili	52.45.2	Commercio al dettaglio di dischi e nastri	51.41.3 51.42.1	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di tessuti Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto	<b>SM06B</b> 52.45.3	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	51.42.3	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari	<b>SM06C</b> 52.44.B	<b>(in vigore dal 1998)</b> Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.	<b>SM20U</b> 52.47.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
<b>SM02U</b> 52.22.0	<b>(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM02U)</b> Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame	<b>SM21A</b> 51.31.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
<b>TM02U</b> 52.22.0	<b>(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SM02U)</b> Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	<b>SM07U</b> 52.41.2	<b>(in vigore dal 1999)</b> Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria	<b>SM21B</b> 51.34.1 51.34.2	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
<b>SM03A</b> 52.62.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande	<b>SM08A</b> 52.48.4	<b>(in vigore dal 1999)</b> Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli	51.38.1	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche Commercio all'ingrosso di altre bevande
52.63.3	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande	<b>SM08B</b> 52.48.5	<b>(in vigore dal 1999)</b> Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli	<b>SM21C</b> 51.38.1	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
<b>SM03B</b> 52.62.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	<b>SM09A</b> 50.10.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero	51.38.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
52.63.4	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	<b>SM09B</b> 50.40.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Commercio al dettaglio di articoli per il tempo libero		
<b>SM03C</b> 52.62.4	<b>(in vigore dal 1998)</b> Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico	<b>SM10U</b> 50.30.0 50.40.2	<b>(in vigore dal 1999)</b> Commercio di parti e accessori di autoveicoli Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori		
52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati	<b>SM11A</b> 52.46.1	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano		
52.62.B	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.				

<b>SM21D</b> 51.32.1	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	<b>SM27C</b> 52.25.0	<b>(in vigore dal 2001, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U)</b> Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)	51.85.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
<b>SM21E</b> 51.33.1	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	<b>SM42U</b> 52.32.0	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
<b>SM21F</b> 51.32.2 51.33.2	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	52.27.2 52.27.3	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili	<b>SM43U</b> 52.46.4	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
51.36.0	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci, prodotti da forno	<b>SM28U</b> 52.41.1	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	<b>SM44U</b> 52.48.1	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
51.37.B	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie	52.48.C	Commercio al dettaglio di tappeti	<b>SM45U</b> 52.50.2	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
51.38.3	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	<b>SM29U</b> 52.44.1 52.44.A	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio al dettaglio di mobili	<b>SM46U</b> 51.47.4	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
51.39.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	<b>SM30U</b> 52.11.5	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica	<b>SM47U</b> 52.48.8	<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio al dettaglio di natanti e accessori
51.39.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	<b>SM31U</b> 51.47.5	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	<b>SM48U</b> 52.48.B	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
<b>SM22A</b> 51.43.1	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo	<b>SM32U</b> 52.48.6	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	<b>SM80U</b> 50.50.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
51.43.2	Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)	<b>SM33U</b> 51.24.1	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio all'ingrosso di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria	<b>SM81U</b> 51.51.1	<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.43.3	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi	51.24.2	Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)	51.51.2	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.43.4	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico	51.42.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria	<b>SM82U</b> 51.52.1	<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento
<b>SM22B</b> 51.44.1	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie	51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce	51.52.2	<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane	<b>SM34U</b> 51.42.4	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	<b>SM83U</b> 51.55.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51.44.5	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame	51.47.8	Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio	<b>SM84U</b> 51.81.0 51.82.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
<b>SM22C</b> 51.47.1	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	<b>SM35U</b> 52.33.1	<b>(in vigore dal 2001)</b> Erboristerie	51.83.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio all'ingrosso di macchine utensili
<b>SM23U</b> 51.46.1 51.46.2	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di medicinali	<b>SM36U</b> 51.47.3	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio	51.86.0	<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici	<b>SM37U</b> 51.44.4	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	51.87.0	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
<b>SM24U</b> 51.47.2	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio all'ingrosso di carti, cartone e articoli di cartoleria	<b>SM39U</b> 52.48.D	<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	51.88.0	Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
<b>SM25A</b> 51.47.6	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli	<b>SM40A</b> 52.48.A	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	<b>SM85U</b> 52.26.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
<b>SM25B</b> 51.47.7	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)	<b>SM40B</b> 52.62.A 52.63.A	Commercio all'ingrosso di combustibili per uso domestico e per riscaldamento	<b>SM86U</b> 52.63.2	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
<b>SM26U</b> 51.57.1	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallica	<b>SM41U</b> 51.84.0	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio al dettaglio di fiori e piante		<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
51.57.2	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)		<b>(in vigore dal 2002)</b> Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi		<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
<b>SM27A</b> 52.21.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio al dettaglio di frutta e verdura		Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi		
<b>SM27B</b> 52.23.0	<b>(in vigore dal 2001)</b> Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi		<b>(in vigore dal 2003)</b> Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software		